SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1998, n. 35.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, in materia di organizzazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è necessario provvedere alla modifica degli articoli 13, 18 e 19 del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 1984;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — *1.* Il fondo di previdenza è amministrato da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro delle finanze per ogni quadriennio ed è costituito:

a) da un direttore generale, presidente;

b) da quattro dirigenti membri effettivi di cui uno con funzione di vicepresidente, nominati di preferenza uno per ogni dipartimento del Ministero delle finanze, ed uno nell'ambito della Direzione generale del personale;

c) da quattro dirigenti membri supplenti nominati con le modalità di cui alla precedente lettera *b)*.

2. Resta salva la disposizione di cui all'articolo 15, ultimo comma.»;

b) l'art. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. — *1.* Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle finanze per ogni quadriennio ed è composto:

a) da due dirigenti iscritti al Fondo, di cui uno con funzione di presidente;

b) da un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

2. I componenti del collegio dei revisori iscritti al Fondo devono avere almeno dieci anni di effettivo servizio nei ruoli del Ministero delle finanze.»;

c) il terzo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Il collegio dei revisori deve intervenire senza diritto al voto, alla seduta del consiglio di amministrazione nella quale, a norma dell'articolo 14, è esaminato il rendiconto della gestione.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 21

N O T E

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211 (Unificazione dei fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze) è il seguente:

«Art. 5. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà approvato il regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza unificato.

2. Il regolamento sarà ispirato ai criteri indicati nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 e dovrà contenere norme dirette comunque ad impedire erogazioni superiori al volume delle entrate previste dalle vigenti disposizioni, con esclusione di ogni ulteriore onere per il bilancio dello Stato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, reca: «Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze.».

— Il testo dell'art. 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

«Art. 48. — In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonchè nelle commissioni di concorsi. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati».

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

98G0076

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 1998.

Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici della concessione alla società «Stretto di Messina».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, il cui articolo 1 prevede che alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente si provveda mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione nonché dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una società per azioni al cui capitale partecipi direttamente o indirettamente l'IRI con almeno il 51 per cento e, per il restante 49 per cento, le Ferrovie dello Stato, l'ANAS, le regioni Sicilia e Calabria ed altre amministrazioni ed enti pubblici;

Visto l'atto di costituzione della società, con atto in data 11 giugno 1981 a rogito del notaio Castellini, nel quale le percentuali di partecipazione sociale sono aderenti a quanto previsto dalla citata disposizione di legge;

Visto il decreto interministeriale dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle partecipazioni statali e della marina mercantile, n. 3437, in data 27 dicembre 1985, che affida in concessione alla società «Stretto di Messina S.p.a», con sede in Roma, lo studio, la progettazione, la costruzione del collegamento viario e ferroviario, nonché l'esercizio del solo collegamento viario tra la Sicilia e il continente;

Vista la convenzione relativa alla predetta concessione stipulata in data 27 dicembre 1985;

Viste le direttive numeri 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Visto il parere motivato emesso in data 24 ottobre 1997 dalla Commissione dell'Unione europea;

Considerato che la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, prevede che la progettazione, la costruzione e la gestione siano affidati in concessione alla predetta società senza dettare disposizioni esplicite sulle modalità di effettuazione di tale compito da parte della società stessa;

Considerato, altresì, che la legge n. 1158, all'art. 4, comma terzo, prevede quale oggetto immediato e incondizionato della concessione la sola progettazione di massima dell'opera, da approvarsi, previo parere del CIPE e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile e del bilancio e della programmazione economica, e che tale progettazione ha formato in effetti oggetto della richiamata convenzione del 27 dicembre 1985;

Considerato che la legge n. 1158 prevede altresì che il passaggio alla progettazione esecutiva debba essere preceduto da una apposita legge che stabilisca, com'è necessario a norma dell'art. 81 della Costituzione, l'onere a carico dello Stato per il compimento dell'opera e che solo dopo l'approvazione di questa seconda legge potrà essere approvato il progetto esecutivo con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni;

Considerato che, dopo l'affidamento del progetto di massima alla società, comunque avvenuto anteriormente all'entrata in vigore della direttiva sui servizi, non è stato emanato il decreto di approvazione della progettazione di massima, né è stata emanata l'ulteriore legge, né è stato approvato il progetto esecutivo;

Considerato, peraltro, che la Commissione dell'Unione europea ha emesso un parere motivato ai sensi dell'art. 169, primo comma, del trattato istitutivo della CEE, ritenendo che lo Stato italiano abbia violato gli articoli 52 e 59 del trattato CE col prevedere, mediante l'adozione della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, che la

concessione debba essere attribuita ad una società a partecipazione pubblica e con l'averne poi disposto l'affidamento con il decreto n. 3437 del 27 dicembre 1985;

Ritenuto che la previsione della progressione della progettazione fino al progetto esecutivo e, a maggior ragione, le successive fasi della realizzazione e della gestione sono soggette alla condizione che lo Stato italiano approvi una seconda legge e che a quest'ultima seguano i provvedimenti ministeriali e convenzionali sopra richiamati, sicché la violazione del trattato, a tutto concedere, non sarebbe comunque attuale;

Ritenuto che la società «Stretto di Messina» è soggetta agli obblighi imposti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, sia in forza della legge italiana, sia in forza della normativa comunitaria che d'altra parte prevale su quest'ultima nel settore di propria competenza;

Ritenuto, infatti, che la società «Stretto di Messina» è soggetta alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, atteso che l'art. 2 della legge n. 109 assoggetta alle disposizioni della legge stessa:

le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico (lettera *a)*;

i concessionari di lavori pubblici, i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, le società con capitale pubblico, anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni e di servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, i concessionari di pubblici servizi rientranti nei cosiddetti settori esclusi dalle direttive comunitarie (lettera *b)*;

i soggetti privati per la realizzazione di lavori per i quali sia previsto il contributo diretto e specifico di amministrazioni pubbliche o di organismi di diritto pubblico, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori stessi (lettera *c)*;

che la società «Stretto di Messina» rientra in più di una delle predette categorie previste dalla legge n. 109;

Ritenuto, altresì, che a norma delle direttive comunitarie in materia di lavori, servizi e forniture (direttive numeri 93/36, 93/37, 92/50 CEE) la società «Stretto di Messina» rientra nella categoria degli organismi di diritto pubblico in quanto:

è istituita per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, quali il collegamento stabile viario e ferroviario e la prestazione di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente (art. 1 della legge n. 1158) e, quindi, obiettivi di continuità territoriale all'interno dello Stato;

detti obiettivi non hanno carattere industriale o commerciale, tant'è che la legge n. 1158 prevede il contributo dello Stato sia per la realizzazione dell'opera da fissarsi con successiva legge e come presupposto della stessa realizzazione della progettazione esecutiva, sia per realizzare l'equilibrio economico dell'opera (art. 4, commi quinto e seguenti della legge n. 1158);

è dotata di personalità giuridica;

svolge attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, direttamente o indirettamente, e dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico e, comunque, è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da undici membri, dei quali il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, un componente è nominato dalle Ferrovie dello Stato, uno dal Ministro dei lavori pubblici, uno dalla regione Sicilia e uno dalla regione Calabria ed i restanti dai soci, essendo ulteriormente prevista una maggioranza di otto membri su undici per le deliberazioni più significative, realizzandosi così un controllo degli organismi di diritto pubblico sulle deliberazioni stesse (articoli 20 e seguenti dello statuto sociale);

Ritenuto, comunque, che la situazione segnalata dalla Commissione debba essere oggetto di interventi a livello normativo, provvedimentale e convenzionale, atti ad eliminare qualsiasi situazione di incertezza giuridica sul rispetto delle norme comunitarie;

Ritenuto, a tale fine, che la formulazione della legge n. 1158 consente fin d'ora e a prescindere da interventi legislativi, pure opportuni, di adeguare anche formalmente la situazione della società «Stretto di Messina» al diritto comunitario, atteso che detta legge non impone l'attribuzione alla concessionaria dei compiti di diretta progettazione, esecuzione e gestione, limitandosi a prevedere uno strumento concessorio, che ben può essere strutturato in concreto come trasferimento di meri poteri pubblici di organizzazione delle diverse fasi di realizzazione dell'opera, con obbligo per il concessionario di affidare a terzi appaltatori l'esecuzione di lavori, forniture e servizi;

Ritenuto, quindi, che debba essere immediatamente realizzata la modificazione della concessione e della relativa convenzione nel senso di prevedere che la società non realizzerà, comunque, i compiti in via diretta, bensì con la stipulazione di appalti, sia per quanto attiene ai compiti già affidatili sia per quanto attiene a quelli che le saranno eventualmente affidati;

Ritenuto, infine, che le predette modificazioni attengono alla citata esigenza di assicurare la conformità, anche formale, alle norme comunitarie, comprese quelle sopravvenute, della concessione e della relativa convenzione, nell'ambito delle facoltà attribuite dalla legge n. 1158 quanto alla concreta determinazione del contenuto della concessione-convenzione, nonché la trasparenza e la chiarezza del quadro normativo interno, ferma restando, naturalmente, la necessità che ogni determinazione sulle scelte inerenti alla realizzazione dell'opera siano mantenute alle competenti sedi previste dalla stessa legge n. 1158 del 1971;

Ritenuto, per la realizzazione delle finalità sopra menzionate, di emanare una direttiva ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione perché ognuno nella rispettiva competenza vi si adegui nell'adozione dei rispettivi atti, con riserva di assumere le opportune iniziative di modificazione della legge n. 1158;

EMANA

la seguente direttiva:

1. La società «Stretto di Messina» è organismo di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti di cui alle richiamate direttive di aggiudicazione degli appalti pubblici numeri 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE; la stessa società è, pertanto, sottoposta al rispetto delle procedure previste dalle direttive stesse per l'aggiudicazione degli appalti necessari alla realizzazione dell'opera di cui alle premesse.

2. Tutte le attività tecniche e commerciali inerenti alla costruzione e all'esercizio dell'opera, ove deliberate con le procedure e nelle forme previste dalla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, devono essere eseguite dalla società «Stretto di Messina» non direttamente, bensì con affidamento delle stesse a norma del comma 1.

3. I Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione adotteranno, ognuno nella rispettiva competenza, anche nell'esercizio dei poteri dell'azionista delle società partecipate dallo Stato e da altri enti pubblici, gli atti necessari per adeguare la concessione alla società «Stretto di Messina» e la relativa convenzione agli obiettivi della presente direttiva ed alle prescrizioni dell'ordinamento comunitario. In particolare l'art. 1 della concessione di cui al decreto interministeriale n. 3437 del 27 dicembre 1985, citato nelle premesse, dovrà essere così modificato: «Per la realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici tra la Sicilia e il continente, quale opera di prevalente interesse nazionale, è assentita in concessione alla società "Stretto di Messina S.p.a.", organismo di diritto pubblico ai sensi delle direttive di aggiudicazione degli appalti pubblici numeri 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE, l'attività di competenza delle pubbliche amministrazioni volta allo studio, alla progettazione, alla costruzione, nonché all'esercizio, quest'ultimo per il solo collegamento viario, di detta opera».

4. Dovranno essere, altresì, conseguentemente apportate alla convenzione n. 18494 di repertorio ANAS in data 27 dicembre 1985, oltre alle variazioni rese necessarie dalla nuova formulazione della concessione, in particolare le seguenti modificazioni:

all'art. 2, il primo paragrafo sarà sostituito dal seguente: «Per la realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici tra la Sicilia e il continente, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, l'ANAS e le Ferrovie dello Stato S.p.a., si obbligano a disciplinare con la società "Stretto di Messina S.p.a.", organismo di diritto pubblico ai sensi delle direttive di aggiudicazione degli appalti pubblici numeri 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE, le modalità di svolgimento dell'attività di competenza delle pubbliche amministrazioni volta allo studio, alla progettazione, alla costruzione, nonché all'esercizio, quest'ultimo per il solo collegamento viario, di detta opera»;

all'art. 3, il primo paragrafo sarà così sostituito: «La concessionaria assume l'obbligo di far effettuare, reperendo a propria cura i necessari mezzi finanziari, studi e ricerche per la fattibilità del collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici oggetto della concessione, nonché tutte le indagini e gli approfondimenti necessari per pervenire alla scelta tipologica dell'opera, tenendo anche presenti i risultati del concorso di idee effettuato dall'ANAS — in collaborazione con le Ferrovie dello Stato — in adempimento della legge 28 marzo 1968, n. 384. La concessionaria, in quanto organismo di diritto pubblico ai sensi delle direttive di aggiudicazione degli appalti pubblici numeri 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE, realizza le finalità e i compiti di cui all'art. 2 affidandoli a soggetti terzi, con appalti aggiudicati a norma delle citate direttive numeri 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE»;

all'art. 4, al paragrafo 2, sarà aggiunto il seguente periodo: «A tale fine la concessionaria provvede con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, primo paragrafo».

5. Sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea l'iscrizione della società «Stretto di Messina S.p.a.» nell'elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui alle direttive sull'aggiudicazione degli appalti pubblici indicate in premessa.

6. La presente direttiva e il decreto interministeriale di approvazione delle modificazioni alla concessione e alla relativa convenzione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione dell'Unione europea.

Roma, 23 gennaio 1998

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 106

98A1866

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 2 gennaio 1998, n. 36.

Regolamento recante nuove norme di attuazione dei regolamenti n. 2080/93/CEE e n. 3699/93/CE, e successive modificazioni, riguardanti il fermo definitivo dell'attività di pesca.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986 che prevede tra l'altro la concessione di premi di arresto definitivo dell'attività delle navi da pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

Visto il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquicoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno degli atti normativi comunitari;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226, «Regolamento recante norme di attuazione dei regolamenti (CEE) n. 4028/86 e n. 3944/86 in materia di arresto definitivo dell'attività di pesca»;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1994, n. 611, «Regolamento recante norme in materia di fermo definitivo dell'attività di pesca», che abroga, con decorrenza 4 novembre 1994, il decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto necessario emanare nuove norme di applicazione dei regolamenti comunitari sopracitati in materia di arresto definitivo dall'attività di pesca allo scopo di perseguire obiettivi di maggiore semplificazione e speditezza dell'attività amministrativa e rendere la stessa più aderente alla disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto inoltre necessario garantire che gli interventi dello SFOP realizzino in massimo grado gli obiettivi assegnati alla politica strutturale, di competenza della Comunità, e segnatamente una corretta riduzione dello sforzo di pesca mediante eliminazione di segmenti di flotta eccedentari rispetto alle risorse alieutiche disponibili;

Considerato che alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della misura dell'arresto definitivo di navi da pesca si provvede in base alla legge 16 aprile 1987, n. 183, con il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con la suddetta legge;

Visto il parere favorevole del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Sentito il comitato finanziamenti previsto dall'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n 41, che nell'adunanza del 23 dicembre 1996 ha espresso parere favorevole;

Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che nell'adunanza del 10 febbraio 1997 hanno espresso parere favorevole;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 128/1997 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota n. 60938 del 27 ottobre 1997);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme previste dai regolamenti (CEE) del Consiglio n. 2080/93 del 20 luglio 1993 e n. 3699/93 del 21 dicembre 1993 ai proprietari di navi adibite alla pesca marittima è concesso il premio per l'arresto definitivo dall'attività di pesca conseguente a:

a) demolizione;

b) destinazione definitiva ad attività diversa dalla pesca;

c) trasferimento definitivo (dismissione di bandiera) in un Paese non appartenente all'Unione europea, purché tale trasferimento non sia in contrasto con il diritto internazionale e non arrechi pregiudizio alla gestione delle risorse ittiche.

2. Il trasferimento di cui al comma 1, lettera *c)*, non è consentito nei Paesi non comunitari del Mediterraneo, le cui navi insistono sulle stesse risorse ittiche oggetto di attività di pesca da parte della flotta italiana.

3. L'arresto definitivo può riguardare solo navi di oltre dieci anni di età, armate per almeno settantacinque giorni all'anno nei due periodi di dodici mesi precedenti la data della domanda di ammissione al premio. Per le navi aventi tonnellaggio inferiore a 25 tonnellate di stazza lorda (TSL) (o 27 gross tonnage - GT) costituisce operazione di arresto definitivo, ai sensi del presente regolamento, esclusivamente la demolizione.

Art. 2.

1. Le navi che hanno formato oggetto di arresto definitivo dell'attività di pesca in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione non possono accedere al premio.

Art. 3

1. Le navi che hanno beneficiato di contributi nazionali, comunitari o regionali per nuova costruzione, ammodernamento, associazione temporanea d'impresa e società miste sono assoggettate ai vincoli temporali, alle condizioni ed ai criteri previsti dalle rispettive norme di finanziamento. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il richiedente opta per il premio di arresto definitivo, è consentita la compensazione tra i suddetti contributi e il premio di arresto definitivo, mediante corresponsione della differenza tra le provvidenze.

Art. 4.

1. Le domande di ammissione al premio di arresto definitivo, redatte secondo lo schema allegato al presente regolamento (allegato «A»), sono presentate all'ufficio di iscrizione della nave, che provvede al procedimento istruttorio. L'ufficio di iscrizione della nave, verificati i requisiti di ammissibilità indicati negli articoli precedenti, ne dà comunicazione al Ministero e, in mancanza dei predetti requisiti, archivia la pratica.

2. La data di presentazione della domanda di ammissione al premio è quella di consegna presso l'ufficio di iscrizione della nave; per le domande inoltrate per posta fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

1. Il Ministero, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 4 ed accertata la disponibilità finanziaria comunitaria e nazionale, comunica al richiedente, tramite l'ufficio di iscrizione della nave, l'ammissione al beneficio.

2. Entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, il richiedente procede, tramite l'ufficio di iscrizione della nave, alla riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria.

3. Entro il termine di quindici mesi dalla data di riconsegna della licenza di pesca, il richiedente procede all'arresto definitivo della nave ed alla trasmissione al Ministero, tramite l'ufficio di iscrizione della nave, della documentazione di cui allo schema allegato al presente regolamento (allegato «B»), comprovante la demolizione della nave o, nei casi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, la radiazione della stessa dai registri marittimi d'iscrizione e l'annotazione nei medesimi del vincolo irrevocabile che la nave non può più essere adibita alla pesca nelle acque comunitarie.

4. Ricevuta la predetta documentazione, il Ministero provvede ad emanare il provvedimento di liquidazione del contributo.

5. Su richiesta degli interessati può essere erogata in via anticipata una somma fino al 50% del contributo ammesso. Le anticipazioni sono garantite da polizza assicurativa o bancaria conforme allo schema approvato con decreto dal Ministro per le politiche agricole di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere prorogati dall'amministrazione per cause di forza maggiore su richiesta motivata e documentata del beneficiario.

7. È consentito, dopo la presentazione della domanda, l'arresto immediato della nave anche prima del ricevimento della comunicazione di ammissione.

Art. 6.

1. Alle domande di ammissione al premio presentate entro la data del 31 dicembre 1993, ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986, si applicano unicamente i criteri previsti dall'articolo 24 dello stesso ed i parametri stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3944/90 del Consiglio del 20 dicembre 1990; i premi sono convertiti in lire al valore dell'ECU contabile in vigore al mese di gennaio 1993.

2. Le domande di ammissione al premio presentate dal 1° gennaio 1994, sono esaminate e decise unicamente ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, applicando i parametri stabiliti con il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, e successive modificazioni; i premi sono convertiti in lire al valore dell'ECU contabile in vigore nel mese di gennaio dell'anno di presentazione della domanda di ammissione al premio.

3. Gli importi dei premi calcolati secondo i criteri richiamati ai precedenti commi 1 e 2 sono arrotondati alle 5.000 lire inferiori.

Art. 7.

1. Il Ministero provvede a comunicare l'erogazione del premio alla regione ed all'ufficio di iscrizione della nave per gli adempimenti di competenza.

Art. 8.

1. L'emanazione di provvedimenti di decadenza o archiviazione di istanze di ammissione al premio di arresto definitivo, ai sensi dei regolamenti nazionali 7 giugno 1991, n. 226, e 14 ottobre 1994, n. 611, per inosservanza dei termini di decadenza ivi previsti, non osta alla presentazione, entro sessanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento, di una nuova istanza per la riammissione al beneficio da parte dei proprietari delle navi da pesca già demolite.

2. A tali fini sono considerati efficaci i requisiti, previsti dalla normativa comunitaria sopra richiamata, già posseduti all'atto della presentazione dell'istanza precedentemente rigettata.

Art. 9.

1. Il decreto ministeriale 14 ottobre 1994, n. 611, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 gennaio 1998

Il Ministro: PINTO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 26

ALLEGATO "A" (in bollo)

Domanda di ammissione al premio

ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto ministeriale

Al (ufficio di iscrizione della nave da pesca)

____

Oggetto : Domanda di ammissione al premio di arresto definitivo ai sensi dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 2080/93 e n. 3699/93 e del presente decreto ministeriale.

IL SOTTOSCRITTO, in qualità di proprietario:

1) **Dati di identificazione del richiedente proprietario della nave**

1.1) **Richiedente:**

Cognome e Nome : ______________________________
Luogo di nascita :______________________________ Data di nascita :______________________ Codice Fiscale :______________________________ Partita I.V.A. :______________________
Residenza :______________________________
Telefono :__________________ Fax :____________________

1.2) **Richiedente (Società - Legale Rappresentante)**

Ragione sociale :____________________ Sede :______________________
Nominativo del legale rappresentante ______________________________
Numero di iscrizione Camera di Commercio :______________________________
Partita I.V.A.:______________________________
Telefono :__________________ Fax :____________________

2) **Dati di identificazione della nave da pesca**

2.1) **Identificazione della nave** :

Nome :________________________ Nominativo Internazionale **(solo per le navi che hanno tale obbligo)** :______________ Numero di Immatricolazione :Matricola :____________________
RR.NN.MM.GG. :________________Ufficio di iscrizione della nave :____________________ Numero di iscrizione nello schedario comunitario :________________

CHIEDE :

l'ammissione al premio per l'arresto definitivo dell'attività di pesca della suddetta nave, conseguente a [1]___________________________, ai sensi dei regolamenti comunitari in oggetto e del presente decreto ministeriale.

Luogo e data **Firma**

____

____

TIMBRO LINEARE DELL'UFFICIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art.4 legge 04/01/68, n.15 e successive modificazioni)

L'anno _______, il giorno______________ del mese di ________________, presso ____ avanti a me, funzionario delegato da ____ è comparso il/la Sig./Sig.ra____ nato/a ____ il __________________ e residente in____________________________________ Via/Piazza ___________________________, n. _____ in qualità di ____

che, ammonito sulle pene stabilite dall'art. 496 del C.P., per le mendaci dichiarazioni, dichiara quanto segue:

Io sottoscritto/a ____

proprietario del M/P ____

__________ iscritto al n. di matricola (registri navi minori e galleggianti) ____ di ____, dichiaro che per la nave oggetto della presente domanda non ho beneficiato di contributi per nuova costruzione, per ammodernamento, per associazione temporanea d'impresa e società miste nei limiti temporali previsti per le rispettive misure dalle vigenti norme **(in caso affermativo indicare i contributi percepiti e l'Ente che lo ha erogato)**; ____

dichiaro inoltre di non avere presentato istanze per la concessione dei predetti contributi ovvero, in caso affermativo, di rinunciare alle stesse **(indicare i contributi richiesti e l'Ente destinatario dell'istanza)** ____________________

Il Richiedente

____

[1] Indicare: a) demolizione; b) destinazione definitiva ad attività diversa dalla pesca; c) trasferimento definitivo verso un Paese terzo (da precisare).

Sottoscritto in mia presenza, ai sensi della succitata legge, previo accertamento della identità personale del/dei dichiarante/i, che mi hanno esibito il/i seguente/i documento/i di riconoscimento ______________________

______________________________________ n. ____________________ del ________________ rilasciato da ____________________________

Luogo e data

Il Funzionario preposto all'autentica

____

COMUNICAZIONE DELL'AUTORITÀ MARITTIMA EX ART. 4
(a cura dell'Ufficio di iscrizione della nave)

AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUICOLTURA

- Vista la domanda presentata in data __________ intesa ad ottenere un contributo per l'arresto definitivo mediante ________________________[2];
- Vista la matricola delle navi maggiori o i registri delle navi minori e galleggianti, ove al n. ________________________ risulta iscritta la nave da pesca ____:

ATTESTA CHE:

sussistono i requisiti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto ministeriale ed in particolare che:

l'istante non ha beneficiato di contributi nazionali, comunitari e regionali per nuova costruzione, per ammodernamento, per associazione temporanea d'impresa o società miste ovvero, avendo beneficiato di contributi soggetti a vincoli, opta, previa restituzione dei suddetti benefici, per il premio di arresto definitivo;

l'istante non ha presentato domande per la concessione dei predetti contributi ovvero, in caso affermativo, rinuncia alle stesse;

la nave è stata armata per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data della presente domanda.

Si allega l'estratto di matricola o l'estratto RR.NN.MM.GG e copia della dichiarazione sostituiva di atto notorio.

Luogo e data

Firma del Titolare dell'Ufficio di iscrizione
della nave

[2] In caso di trasferimento definitivo in un Paese extracomunitario specificare la Nazione.

ALLEGATO "B"

Documentazione comprovante l'arresto definitivo

ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto ministeriale

A)estratto della matricola (navi maggiori) o del registro navi minori e galleggianti, di data recente, della nave fermata, con numero dello schedario comunitario, e l'indicazione della data e della causale dell'avvenuta cancellazione e, in caso di cui all'articolo 1 comma 1, lett. b) e c), l'annotazione del vincolo irrevocabile che quella nave non può più essere adibita alla pesca nelle acque comunitarie;

B)certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (di data non anteriore a sei mesi), dal quale risultino i legali rappresentanti e tutti gli eventuali componenti l'organo di amministrazione, nonché l'eventuale direttore tecnico dell'impresa;

C)certificato fallimentare (di data non anteriore a sei mesi) da cui risulti che il beneficiario non si trova in stato fallimentare né sono pervenute, a suo carico, domande di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata;

D)certificato di iscrizione nel registro prefettizio (solo per le società cooperative);

E) certificazione prevista dalla normativa antimafia;

F) dati relativi all'Istituto di credito prescelto:

Istituto______________________ Agenzia o filiale :________________
Sede :__________________________________ Numero di Conto Corrente sul quale accreditare il premio :___________________ Codice ABI :____________ Codice CAB :______________

Luogo e data **Firma**

____

____

____

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE) n. 4028/86 è stato pubblicato nella G.U.C.E. del 31 dicembre 1986, n. L 376, e successivamente modificato dal regolamento (CEE) n. 3944/90, pubblicato nella G.U.C.E. del 31 luglio 1983, n. L 380.

— Il regolamento (CEE) n. 2080/93 è stato pubblicato nella G.U.C.E. del 31 luglio 1993, n. L 193.

— Il regolamento (CE) n. 3699/93 è stato pubblicato nella G.U.C.E. del 31 dicembre 1993, n. L 346.

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 109 del 13 maggio 1987.

— Il D.M. 7 giugno 1991, n. 226, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1991.

— Il D.M. 14 ottobre 1994, n. 611, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 257 del 3 novembre 1994.

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1990.

— La legge 17 febbraio 1982, n. 41, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 53 del 24 febbraio 1982, è stata modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1992; il testo dell'art. 23 è il seguente:

«Art. 23. — La concessione dei contributi a fondo perduto è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito comitato composto da:

a) il direttore generale della pesca marittima del Ministero, che lo presiede;

b) il vice direttore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;

c) due funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero;

d) un funzionario del Ministero del tesoro;

e) quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, designati dal comitato di cui all'art. 6, di cui due dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

f) tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca designati dalle associazioni stesse;

g) due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;

h) quattro rappresentati dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

i) un rappresentante delle industrie conserviere;

l) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre.

Il comitato valuta la compatibilita delle singole iniziative con il piano di cui all'art. 1, nel rispetto delle priorità, dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 4028/86, modificato dal regolamento (CEE) n. 3944/90, è il seguente:

«Art. 24. — 1. Le operazioni di arresto definitivo di cui all'art. 22 sono realizzate mediante:

a) la demolizione della nave, ovvero,

b) il suo trasferimento definitivo in un Paese terzo, purché tale trasferimento non sia suscettibile di portare pregiudizio alle norme internazionali di conservazione e gestione delle risorse alieutiche, ovvero,

c) la sua assegnazione definitiva, nelle acque della Comunità, a fini diversi dalla pesca.

Per le navi di lunghezza, misurata tra le perpendicolari, inferiore a 9 metri solo la demolizione della nave costituisce un'operazione di fermo definitivo ai sensi del presente articolo; il limite suddetto è portato a 12 metri per le navi in grado di praticare la pesca con reti a strascico.

2. Il premio di arresto definitivo di cui all'art. 22 è concesso soltanto:

a) per le navi da pesca che battono bandiera di uno Stato membro, immatricolate in un porto della Comunità;

b) per le navi che abbiano esercitato l'attività di pesca per almeno cento giorni durante l'anno civile precedente la domanda di concessione del premio o la prima domanda di concessione di un premio di fermo ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento o dell'art. 3 della direttiva 83/515/CEE.

3. Il premio di arresto definitivo è fissato forfettariamente in funzione della stazza della nave. Esso viene versato successivamente al rilascio del certificato di radiazione della nave dai registri di immatricolazione dei pescherecci.

4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le navi per le quali è stato versato un premio di arresto definitivo siano definitivamente escluse dall'esercizio della pesca nelle acque della Comunità.

5. Gli Stati membri trasmettono alla commissione l'elenco delle navi che hanno beneficiato di un premio di arresto definitivo. Tale elenco è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

98G0077

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 28 gennaio 1998.

Modificazione delle attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato alle comunicazioni on. Vincenzo Maria Vita.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 6 giugno 1996, concernente la delega di attribuzioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni al Sottosegretario di Stato on. Vincenzo Maria Vita, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 luglio 1996;

Considerato che la legge 31 luglio 1997, n. 249, ha modificato il procedimento per la definizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 6 giugno 1996 è sostituito dal seguente: «3. Il Sottosegretario di Stato on. Vincenzo Maria Vita coadiuva il Ministro delle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di indirizzo relative ai procedimenti di pianificazione delle frequenze radiotelevisive».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1998

Il Ministro: MACCANICO

98A1818

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 19 febbraio 1998.

Adeguamento della disciplina in materia di modalità di rilascio degli attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto l'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», ed in specie il comma 1 del medesimo art. 5 che prevede il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposite commissioni regionali;

Visto il decreto del direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione 2 luglio 1996, recante norme in materia di modalità di rilascio degli «Attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», ed in specie l'art. 1 del medesimo decreto, il quale prevede che le domande rivolte al rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, conseguito a seguito di superamento dell'esame di idoneità previsto dal citato art. 5, comma 1, della legge n. 264, del 1991, debbono essere inoltrate all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che ha sede del capoluogo di regione, ad opera della commissione di cui al medesimo art. 5, comma 1, della legge n. 264 del 1991;

Ritenuto opportuno provvedere ad una semplificazione delle modalità di rilascio degli attestati in premessa, anche al fine di rendere più agevole l'esercizio dei compiti riservati alle commissioni di esame disciplinate dal citato art. 5, comma 1, della legge n. 264 del 1991;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, del decreto 2 luglio 1996, le parole da «ed inoltrata» fino alle parole «l'esame di idoneità» sono soppresse.

2. All'art. 1, comma 2, del decreto 2 luglio 1996 le parole: «oltre alla richiesta dell'interessato, così come previsto al comma precedente» sono soppresse.

Art. 2.

1. All'art. 2, comma 2, lettera *d)*, del decreto 2 luglio 1996, le parole da «Nel caso di società» fino alle parole: «della legge 8 agosto 1991, n. 264» sono soppresse.

2. L'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto 2 luglio 1996 è sostituito dal seguente:

«*a)* copia autenticata o conforme della licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla quale risulti l'autorizzazione a gestire una agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche ovvero, nell'impossibilità di produrre la copia autenticata o conforme, idonea attestazione rilasciata dal questore o dalla provincia dalla quale risultino le generalità anagrafiche dell'intestatario della licenza, la data di rilascio di quest'ultima e l'indicazione che la licenza stessa autorizzava a gestire una agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1998

Il direttore generale: BERRUTI

98A1819

DECRETO 3 marzo 1998.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1° marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1° agosto 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, il decreto dirigenziale 19 settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1995, il decreto dirigenziale 15 novembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1995, il decreto dirigenziale 13 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1995, il decreto dirigenziale 30 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1996; il decreto dirigenziale 8 ottobre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1996, il decreto dirigenziale 2 dicembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996, il decreto dirigenziale 7 maggio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1997, il decreto dirigenziale 16 settembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1997, il decreto dirigenziale 30 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1997;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;

Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese assegnatarie di ecopunti nell'anno 1997 che hanno ottenuto ecopunti ai sensi degli articoli 6 e 12 del decreto dirigenziale 2 dicembre 1996, possono ottenere per l'anno 1998 una integrazione dell'assegnazione di ecopunti.

2. La quantificazione dell'integrazione verrà fatta tenendo conto dei transiti effettuati utilizzando ecopunti ottenuti in base al citato decreto dirigenziale del 2 dicembre 1996 valutati secondo quanto indicato agli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale del 16 settembre 1997.

3. Per ottenere l'integrazione dell'assegnazione le imprese interessate dovranno presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, con allegata l'attestazione del versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (impota di bollo) che dovrà essere trasmessa alla Direzione generale della M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro il 30 aprile 1998.

4. L'integrazione dell'assegnazione di ecopuniti verrà negata alle imprese che, pur avendone diritto ai sensi dei commi precedenti, nel corso dell'anno 1997 sono state oggetto di provvedimenti di diffida o sospensivi a causa di irregolare o cattiva utilizzazione di titoli autorizzativi all'autotrasporto internazionale di merci.

Art. 2.

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che hanno ottenuto ecopunti ai sensi dell'art. 8 del decreto dirigenziale 2 dicembre 1996 possono presentare domanda per ottenere un'assegnazione di ecopunti per il 1998.

2. Per ottenere l'assegnazione di ecopunti per il 1998, le suddette imprese debbono:

avere effettuato nell'anno 1997 un numero di transiti pari almeno a 24 con veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo non superiore a 9 ecopunti;

avere in disponibilità almeno un veicolo che per ogni transito consuma non più di 8 ecopunti. (Copdokument).

3. L'assegnazione di ecopunti alle imprese individuate sulla base dei commi precedenti verrà determinata tenendo conto del numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa con veicoli che abbiano consumato non più di 9 ecopunti per ogni transito e moltiplicando tale cifra per 8.

4. Le domande di cui al comma 1 del presente articolo, sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, con allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo), dovranno essere inviate alla Direzione generale della MC.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro il 30 aprile 1998.

Art. 3.

1. Le imprese che ottengono ecopunti ai sensi dell'articolo precedente dovranno attenersi per il transito sul territorio austriaco alle norme fissate nel decreto dirigenziale 30 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1997 relativo al rilascio dei certificati di registrazione e nella successiva circolare n. 23/D.C. III - 108/D.G. del 22 ottobre 1997 la cui applicazione sarà effettiva a partire dal 1° aprile 1998.

Art. 4.

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi titolari di ecopunti nell'anno 1997 che non hanno provveduto a presentare la domanda di rinnovo dell'assegnazione per il 1998 ai sensi dell'art. 5 del decreto dirigenziale 16 settembre 1997, possono presentare una domanda per la riassegnazione degli ecopunti.

2. La quantità di ecopunti che verrà assegnata alle imprese di cui al comma precedente verrà determinata secondo i criteri indicati al comma 3 dell'art. 2 del presente decreto e comunque non potrà essere superiore alla quantità di ecopunti che le imprese in oggetto hanno utilizzato nell'anno 1997.

3. Le domande di cui al comma 1 del presente articolo, sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, con allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p n. 4028 (imposta di bollo), dovranno essere inviate alla Direzione generale della M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro il 30 aprile 1998.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1998

Il direttore generale: BERRUTI

98A1867

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 febbraio 1998.

Aggiornamento dell'importo massimo consentito, a titolo di finanziamento e contributo, a soggetti politici e ai candidati che ne abbiano titolo nonché dei limiti delle spese elettorali dei candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante: «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;

Visto l'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»;

Visto il proprio decreto emanato in data 4 marzo 1996;

Visto l'art. 7, commi 1, 4 e 6, della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica relativa agli indici dei prezzi praticati dai grossisti per gli anni 1995-1997;

Considerato che il coefficiente di rivalutazione, relativamente al periodo sopraindicate, è pari a 1,0387;

Decreta:

Art. 1.

1. La somma indicata all'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, è ulteriormente rivalutata all'anno 1997, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi praticati dai grossisti, da L. 11.653.427,500 a L. 12.104.415,144.

Art. 2.

1. Le cifre indicate all'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ulteriormente rivalutate all'anno 1997, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi praticati dai grossisti, rispettivamente, da L. 91.624.000 a L. 95.169.848,800, da L. 114,530 a L. 118,962, da L. 11,453 a L. 11,896.

2. L'importo previsto dall'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è ulteriormente rivalutato all'anno 1997, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi praticati dai grossisti, da L. 22.906.000 a L. 23.792.462,200.

3. L'importo previsto dall'art 7, comma 6, terzo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è ulteriormente rivalutato all'anno 1997, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi praticati dai grossisti, da L. 11.453.000 a L. 11.896.231,100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A1836

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 febbraio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulla attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edile «Vega», BUSC 8390, con sede in Torre del Greco, costituita per rogito notaio Francesco De Vivo in data 16 maggio 1979, repertorio n. 214779, omologata al tribunale di Napoli in data 4 luglio 1979, depositato in cancelleria in data 21 luglio 1979, iscritta al registro società n. 2004;

2) società cooperativa edile «La Fresia», BUSC 9379, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Mario Ferrara in data 8 maggio 1981, repertorio n. 1120, omologata al tribunale di Napoli in data 3 giugno 1981, depositato in cancelleria in data 1° luglio 1981, iscritta al registro società n. 2389;

3) società cooperativa edile «Azzurra», BUSC 10641, con sede in Marigliano, costituita per rogito notaio Luigi Coppola in data 2 dicembre 1983, repertorio n. 29502, omologata al tribunale di Napoli in data 27 dicembre 1983, depositato in cancelleria in data 13 gennaio 1984, iscritta al registro società n. 181;

4) società cooperativa edile «Villa Pironti», BUSC 10670, con sede in S. Giuseppe Vesuviano, costituita per rogito notaio Costanzo Sorrentino in data 14 dicembre 1983, repertorio n. 22070, omologata al tribunale di Napoli in data 18 gennaio 1984, depositato in cancelleria in data 1° febbraio 1984, iscritta al registro società n. 538;

5) società cooperativa edile «Idea 2000», BUSC 10674, con sede in S. Giuseppe Vesuviano, costituita per rogito notaio Domenico Maio in data 27 ottobre 1983, repertorio n. 9013, omologata al tribunale di Napoli in data 11 gennaio 1984, depositato in cancelleria in data 25 gennaio 1984, iscritta al registro società n. 367;

6) società cooperativa edile «I Ciliegi», BUSC 10724, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Tommaso Olivieri in data 10 febbraio 1984, repertorio n. 32284, omologato al tribunale di Napoli in data 22 febbraio 1984, depositato in cancelleria in data 28 febbraio 1984, iscritta al registro società n. 111;

7) società cooperativa edile «La Scala», BUSC 10906, con sede in S. Giuseppe Vesuviano, costituita per rogito notaio Domenico De Sio in data 11 maggio 1984, repertorio n. 24428, omologata al tribunale di Napoli in data 6 giugno 1984, depositato in cancelleria in data 15 giugno 1984, iscritta al registro società n. 2786;

8) società cooperativa edile «Casa Nostra», BUSC 12099, con sede in Qualiano, costituita per rogito notaio Carlo Tafuri in data 13 gennaio 1987, repertorio n. 128024, omologata al tribunale di Napoli in data 18 febbraio 1987, depositato in cancelleria in data 6 marzo 1987, iscritta al registro società n. 1878;

9) società cooperativa edile «La Collina», BUSC 12105, con sede in Marano, costituita per rogito notaio Salvatore Sica in data 19 maggio 1987, repertorio n. 82562, omologata al tribunale di Napoli in data 24 giugno 1987, depositato in cancelleria in data 29 giugno 1987, iscritta al registro società n. 4688;

10) società cooperativa edile «Luna», BUSC 12161, con sede in Anacapri, costituita per rogito notaio Maria Luisa Saggese in data 11 settembre 1987, repertorio n. 14133, omologata al tribunale di Napoli in data 1° ottobre 1987, depositato in cancelleria in data 15 ottobre 1987, iscritta al registro società n. 6177;

11) società cooperativa edile «Police Palace Residence», BUSC 12280, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Enrico Marra in data 24 dicembre 1987, repertorio n. 12280, omologata al tribunale di Napoli in data 28 gennaio 1988, depositato in cancelleria in data 6 febbraio 1988, iscritta al registro società n. 776;

12) società cooperativa edile «Habitat 88», BUSC 12432, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Enrico Marra in data 8 luglio 1988, repertorio n. 27378, omologata al tribunale di Napoli in data 6 settembre 1988, depositato in cancelleria in data 14 settembre 1988, iscritta al registro società;

13) società cooperativa edile «Maisonnette», BUSC 12447, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Enrico Marra in data 8 luglio 1988, repertorio n. 27377, omologata al tribunale di Napoli in data 21 settembre 1988, depositato in cancelleria in data 6 ottobre 1988, iscritta al registro società n. 5320;

14) società cooperativa edile «Il Progetto», BUSC 12801, con sede in Casavatore, costituita per rogito notaio Giuseppe Di Transo in data 22 dicembre 1989,

repertorio n. 40971, omologata al tribunale di Napoli in data 18 gennaio 1990, depositato in cancelleria in data 31 gennaio 1990, iscritta al registro società n. 792;

15) società cooperativa edile «Azzurra», BUSC 12884, con sede in Marano, costituita per rogito notaio Maria Rosaria Percuoco in data 28 marzo 1990, repertorio n. 7179, omologata al tribunale di Napoli in data 11 aprile 1990, depositato in cancelleria in data 19 aprile 1990, iscritta al registro società n. 2881;

16) società cooperativa edile «Edilia», BUSC 12946, con sede in Sant'Anastasia, costituita per rogito notaio Francesco Orabona in data 9 maggio 1990, repertorio n. 26093, omologata al tribunale di Napoli in data 31 maggio 1990, depositato in cancelleria in data 27 giugno 1990, iscritta al registro società n. 4062;

17) società cooperativa edile «Il Pettirosso», BUSC 13039, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Francesco Dante in data 18 luglio 1990, repertorio n. 69993, omologata al tribunale di Napoli in data 29 novembre 1990, depositato in cancelleria in data 23 gennaio 1991, iscritta al registro società n. 436;

18) società cooperativa edile «Maricordia», BUSC 13270, con sede in Castellammare, costituita per rogito notaio Francesco Saverio D'Orsi in data 28 novembre 1986, repertorio n. 118979, omologata al tribunale di Napoli in data 27 maggio 1987, depositato in cancelleria in data 20 ottobre 1987, iscritta al registro società n. 6250;

19) società cooperativa edile «Umbra 1ª», BUSC 13461, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Amàlia Rosari Tucci Pace in data 14 aprile 1992, repertorio n. 34054, omologata al tribunale di Napoli in data 10 dicembre 1992, depositato in cancelleria in data 23 dicembre 1992, iscritta al registro società n. 6364;

20) società cooperativa edile «Villaggio Campo Marte», BUSC 13526, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Lucio Testa in data 21 gennaio 1993, repertorio n. 35794, omologata al tribunale di Napoli in data 31 marzo 1993, depositato in cancelleria in data 23 aprile 1993, iscritta al registro società n. 2401;

21) società cooperativa edile «Paradiso», BUSC 13556, con sede in Volla, costituita per rogito notaio Mario Ferrara in data 26 febbraio 1993, repertorio n. 49619, omologata al tribunale di Napoli in data 24 maggio 1993, depositato in cancelleria in data 4 giugno 1993, iscritta al registro società n. 3252;

22) società cooperativa edile «Carpe Diem», BUSC 13675, con sede in Ercolano, costituita per rogito notaio Domenico De Sio in data 24 aprile 1993, repertorio n. 46913, omologata al tribunale di Napoli in data 9 dicembre 1993, depositato in cancelleria in data 17 dicembre 1993, iscritta al registro società n. 5881.

Napoli, 19 febbraio 1998

Il dirigente reggente: APREA

98A1838

DECRETO 23 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Imballaggi & Affini S.r.l.», in Calisese di Cesena, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 2 febbraio 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Imballaggi & Affini S.r.l.», in liquidazione, con sede in Calisese di Cesena (Forlì), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Imballaggi & Affini S.r.l.», in liquidazione, con sede in Calisese di Cesena (Forlì), costituita per rogito notaio dott. Ferdinando Zanuccoli di Cesena in data 21 marzo 1952, rep. n. 10311, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Luca Bulfoni nato a Viterbo il 2 febbraio 1965 e residente in Cesena (Forlì), via Savio n. 715, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1837

DECRETO 24 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Cigno», in Monte Argentario.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 20 dicembre 1994;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 20 marzo 1995, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Cigno», con sede in Monte Argentario (Grosseto), frazione Porto Ercole, costituita in data 14 marzo 1992, rogito notaio dott. Sergio Galgani, repertorio n. 10979, registro società n. 8824, tribunale di Grosseto, BUSC n. 1393/258543, sez. 4ª, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 24 febbraio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A1852

DECRETO 24 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Andromeda», in Monte Argentario.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 20 dicembre 1994;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 16 marzo 1995, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Andromeda», con sede in Monte Argentario (Grosseto), frazione Porto Ercole, costituita in data 14 marzo 1992, rogito notaio dottor Sergio Galgani, repertorio n. 10981, registro società n. 8822, tribunale di Grosseto, BUSC n. 1394/258544, sez. 4ª, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 24 febbraio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A1853

DECRETO 24 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Le Palazzine», in Castiglione della Pescaia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 6 dicembre 1995;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 23 luglio 1996, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Le Palazzine», con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), costituita in data 2 giugno 1989, rogito notaio dott. Vittorio Casali De Rosa, repertorio n. 158295, registro società n. 7704, tribunale di Grosseto, BUSC n. 1317/242832, sez. 4ª, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 24 febbraio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A1854

DECRETO 24 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Orione», in Monte Argentario.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata in tribunale in data 20 dicembre 1994;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 4 marzo 1995, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Orione», con sede in Monte Argentario (Grosseto), frazione di Porto Ercole, costituita in data 14 marzo 1992, rogito notaio dott. Sergio Galgani, repertorio n. 10980, registro società n. 8825, tribunale di Grosseto, BUSC n. 1395/258545, sez. 4ª, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 24 febbraio 1998

Il direttore: BUONOMO

98A1855

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 1998.

Trasformazione della sezione doganale di Porto Palo in posto doganale, dipendente dalla dogana di Siracusa e soppressione della sezione doganale di Mandracchio, dipendente dalla dogana di Ancona.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994 concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Considerato che occorre apportare alcune modifiche all'ordinamento degli uffici periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta dell'11 settembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

La sezione doganale di Porto Palo, dipendente dalla dogana di Siracusa, diviene posto doganale, dipendente dalla dogana di Siracusa;

Art. 2.

La sezione doganale di «Mandracchio», dipendente dalla dogana di Ancona, è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1998

Il direttore generale: DEL GIUDICE

98A1845

DECRETO 17 febbraio 1998.

Istituzione delle sezioni doganali «Sant'Apollinare» e «Costa Morena», dipendenti dalla dogana di Brindisi e trasformazione della dogana di Sorrento in sezione doganale, dipendente dalla dogana di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994 concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, e successive modifiche;

Considerato che occorre apportare alcune modifiche all'ordinamento degli uffici periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, come da ultimo stabilito con il decreto ministeriale 13 novembre 1994;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta dell'8 luglio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite le sezioni doganali «S. Apollinare» e «Costa Morena», dipendenti dalla dogana di Brindisi.

Art. 2.

La dogana di Sorrento diviene sezione doganale dipendente dalla dogana di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1998

Il direttore generale: DEL GIUDICE

98A1846

DECRETO 17 febbraio 1998.

Passaggio del posto doganale «Aeroporto dell'Urbe» alle dipendenze della dogana di Ciampino.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994 concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, e successive modifiche;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta dell'8 luglio 1997;

Decreta:

Il posto doganale «Aeroporto dell'Urbe» dipendente dalla dogana di Roma II passa alle dipendenze della dogana di Ciampino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1998

Il direttore generale: DEL GIUDICE

98A1847

DECRETO 17 febbraio 1998.

Elevazione a dogana principale di prima categoria della sezione doganale di Gioia Tauro, dipendente dalla circoscrizione di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto l'art. 9, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994 concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, e successive modifiche;

Considerato quanto rappresentato dalla Direzione compartimentale delel dogane e delle imposte indirette con la nota prot. n. 46833 del 22 marzo 1997;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta dell'8 luglio 1997;

Decreta:

Articolo unico

La sezione doganale di Gioia Tauro dipendente dalla dogana di Reggio Calabria è elevata a dogana principale di prima categoria, posta alle dipendenze della direzione della circoscrizione doganale di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1998

Il direttore generale: DEL GIUDICE

98A1848

DECRETO 17 febbraio 1998.

Soppressione della sezione doganale di Baia, dipendente dalla dogana di Pozzuoli, della sezione doganale di Portici, dipendente dalla dogana di Napoli e della dogana di Procida, dipendente dalla circoscrizione di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994 concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Viste le proposte di soppressione degli uffici doganali di Baia, Portici e Procida avanzate dalla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette per le regioni Calabria e Campania con le note n. 6543, 6544 e 6545 del 4 maggio 1996;

Considerato che occorre apportare alcune modifiche all'ordinamento degli uffici periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta dell'11 settembre 1996;

Decreta:

Articolo unico

Sono soppresse:

a) la sezione doganale di Baia, dipendente dalla dogana di Pozzuoli;

b) la sezione doganale di Portici, dipendente dalla dogana di Napoli;

c) la dogana secondaria di Procida dipendente dalla circoscrizione doganale di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1998

Il direttore generale: DEL GIUDICE

98A1849

DECRETO 17 febbraio 1998.

Istituzione della sezione doganale «Viaggiatori» presso l'aeroporto di Linate, dipendente dalla dogana di Segrate e della sezione doganale «Viaggiatori» presso l'aeroporto di Malpensa, dipendente dalla dogana di Somma Lombardo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994 concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, e successive modifiche;

Vista la proposta di istituzioni delle sezioni doganali «Viaggiatori» dipendenti l'una dalla dogana di Segrate e l'altra dalla dogana di Somma Lombardo, avanzata dalla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Milano con nota n. 2011 del 20 dicembre 1996;

Considerato che occorre apportare alcune modifiche all'ordinamento degli uffici periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Udito il parere del comitato di gestione;

Decreta:

Sono istituite:

a) la sezione doganale «Viaggiatori», dipendente dalla dogana di Segrate, circoscrizione doganale di Milano II;

b) la sezione doganale «Viaggiatori», dipendente dalla dogana di Somma Lombardo, circoscrizione doganale di Milano II.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1998

Il direttore generale: DEL GIUDICE

98A1850

DECRETO 17 febbraio 1998.

Soppressione del posto doganale di Savelletri, dipendente dalla dogana di Brindisi, del posto doganale di Porto Cesareo, dipendente dalla dogana di Gallipoli e del posto doganale di Santa Maria di Leuca, dipendente dalla dogana di Otranto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994 concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, e successive modifiche;

Vista la proposta di soppressione dei posto doganali di Savelletri, S. Maria di Leuca e Porto Cesareo avanzata dalla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Bari con nota n. 8386 del 28 marzo 1997;

Considerato che occorre apportare alcune modifiche all'ordinamento degli uffici periferici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta dell'8 luglio 1997;

Decreta:

Sono soppressi i seguenti uffici:

a) posto doganale di Savelletri dipendente dalla dogana di Brindisi;

b) posto doganale di Porto Cesareo dipendente dalla dogana di Gallipoli;

c) posto doganale di S. Maria di Leuca dipendente dalla dogana di Otranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1998

Il direttore generale: DEL GIUDICE

98A1851

DECRETO 26 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Fano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LE MARCHE

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 10 ottobre 1997, n. 1/7998/UDG, con il quale i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che in data 28 gennaio 1998 in alcuni locali dell'ufficio del registro di Fano si sono verificate fessurazioni nelle murature sia interne che perimetrali, soprattutto in corrispondenza del giunto tecnico di dilatazione, con la caduta di un pannello facente parte della controsoffittatura in cartongesso;

Rilevato che il sindaco del comune di Fano, con ordinanza n. 76 del 30 gennaio 1998, ha dichiarato, in conseguenza di quanto sopra, inagibili i locali sede dell'ufficio; il che ne ha comportato il mancato o irregolare funzionamento e la necessità di reperirne altri in cui trasferirne la sede;

Vista la nota n. 303 del 24 febbraio 1998 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Fano ha comunicato che le operazioni di trasloco nei nuovi locali, adiacenti a quelli inagibili e la attivazione completa degli impianti sono state ultimate in data 21 febbraio 1998;

Ritenuto che la causa sopraesposta è da considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento del predetto ufficio;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Fano è accertato per il periodo dal 28 gennaio al 21 febbraio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 26 febbraio 1998.

Il direttore regionale: DIBITONTO

98A1844

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 dicembre 1997.

Protocollo per l'esecuzione della vaccinazione contro l'epatite virale B.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 27 maggio 1991, n. 165;

Visti gli articoli 5, comma 3 e 6, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 3 ottobre 1991, recante il protocollo per l'esecuzione della vaccinazione contro l'epatite virale B;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Il protocollo allegato al decreto ministeriale 3 ottobre 1991 è aggiornato secondo quanto riportato in allegato.

Roma, 22 dicembre 1997

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO

PROTOCOLLO DI ESECUZIONE DELLA VACCINAZIONE CONTRO L'EPATITE VIRALE B

Le vaccinazioni contro l'epatite B sono eseguite secondo la schedula prevista per ciascun vaccino registrato in Italia.

Per gli scopi della legge 27 maggio 1991, n. 165, e per assicurare l'uniformità della strategia della vaccinazione antiepatite B su tutto il territorio italiano, è opportuno seguire calendari di vaccinazione il più possibile uniformi, secondo il protocollo di seguito riportato.

1) *Neonati che debbono effettuare le vaccinazioni dell'obbligo:*

a) nati da madre HBsAg negativa:

il vaccino antiepatite B va somministrato al 3°, 5° e 11° mese di vita contemporaneamente alle altre vaccinazioni obbligatorie (antidifterica-tetanica, antipolio);

b) nati da madre HBsAg positiva:

1ª dose alla nascita (entro le prime 12-24 ore di vita, con contemporanea somministrazione, in altra sede corporea, di immunoglobuline specifiche antiepatite B);

2ª dose a distanza di 4 settimane dalla prima;

3ª dose subito dopo il compimento del secondo mese di vita, in concomitanza con la somministrazione delle prime dosi dei vaccini antidifterico-tetanico ed antipolio;

4ª dose all'undicesimo mese di vita, in concomitanza con la somministrazione delle suddette vaccinazioni.

Dosaggio pediatrico.

2) *Soggetti di età inferiore a 16 anni e appartenenti ai gruppi a rischio e adolescenti della coorte dell'obbligo:*

Si segue lo schema di somministrazione: 0, 1, 6 mesi.

Dosaggio pediatrico.

3) *Adulti:*

Si segue lo schema di somministrazione: 0, 1, 6 mesi.

Dosaggio per adulti.

4) *Soggetti dializzati o immunocompromessi:*

Si segue lo schema di somministrazione: 0, 1, 6 mesi, impiegando una dose doppia rispetto a quella usata per l'adulto normorispondente. Il contenuto in alluminio non deve comunque superare 1,25 mg/dose.

Al fine di ottenere una risposta sierologica adeguata, ulteriori dosi di rinforzo potranno essere decise caso per caso in base ai risultati del monitoraggio sierologico dell'anti-HBs.

5) *Trattamento post-esposizione:*

Per soggetti non vaccinati si segue lo schema accelerato di vaccinazione antiepatite B con somministrazione delle dosi di vaccino ai tempi: 0, 1, 2 mesi e successiva somministrazione di una dose di rinforzo a distanza di 6-12 mesi dalla terza.

Contemporaneamente alla prima dose di vaccino è opportuno somministrare immunoglobuline specifiche al dosaggio di 0,06 ml/Kg di peso corporeo. Il ciclo di vaccinazione per il trattamento post-esposizione va iniziato entro il 14° giorno dall'avvenuto contatto.

Per soggetti vaccinati in precedenza, è opportuno eseguire un dosaggio del titolo anticorpale e somministrare una dose di rinforzo in caso di titolo $\leq$ 10 mUI/ml.

Le immunoglobuline specifiche vanno somministrate per via intramuscolare, sempre in sede corporea diversa da quella utilizzata per la somministrazione del vaccino antiepatite virale B; quest'ultimo va somministrato, nei ragazzi e negli adulti, nella regione deltoide, e nei neonati e lattanti nella faccia anterolaterale della coscia.

Le evidenze scientifiche fin qui accumulate non suggeriscono la necessità di richiami della vaccinazione antiepatite nei soggetti di qualunque età non appartenenti a specifiche categorie a rischio. Nelle persone appartenenti a gruppi a maggior rischio di infezione da virus dell'epatite B, l'opportunità di somministrare richiami di vaccino antiepatite B andrà valutata sulla base dei risultati dei dosaggi anticorpali e della persistenza dell'esposizione a rischio.

Tutti i vaccini antiepatite vanno conservati a temperature comprese tra 0° ed 8°C, evitando accuratamente il congelamento che ne provoca il deterioramento irreversibile.

Il Ministro della sanità
BINDI

98A1869

DECRETO 18 febbraio 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «E Perle», «Merluzzina» 25 perle, «Merluzzina» 50 perle, «Merluzzina» 100 perle.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta RP Scherer S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione dal 1° agosto 1997 delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta RP Scherer S.p.a. è sospesa ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Specialità medicinali:

«E Perle», 15 perle 100 mg, A.I.C. n. 008819029;

«Merluzzina», 25 perle, A.I.C. n. 014115012;

«Merluzzina», 50 perle, A.I.C. n. 014115024;

«Merluzzina», 100 perle. A.I.C. n. 014115036.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 febbraio 1998

Il dirigente: DELLA GATTA

98A1870

DECRETO 18 febbraio 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tilcotil».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Roche S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Roche S.p.a. è sospesa ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Specialità medicinale «Tilcotil», 6 fl fiala liof. 20 mg + 6 f. solv, A.I.C. n. 026758108.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 febbraio 1998

Il dirigente: DELLA GATTA

98A1871

DECRETO 25 febbraio 1998.

Sospensione della commercializzazione della specialità medicinale «Diabeton Metilato».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta L. Molteni & c. S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta L. Molteni & c. S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Specialità medicinale «Diabeton Metilato», 20 compresse, A.I.C. n. 012223020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 febbraio 1998

Il dirigente: DELLA GATTA

98A1839

DECRETO 25 febbraio 1998.

Sospensione della commercializzazione della specialità medicinale «Streptocol».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta L. Molteni & c. S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta L. Molteni & c. S.p.a. è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Specialità medicinale:

«Streptocol», 20 compresse, A.I.C. n. 005166018;
«Streptocol», sciroppo 70 ml, A.I.C. n. 005166020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 febbraio 1998

Il dirigente: DELLA GATTA

98A1840

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 1998.

Esclusione del «Betantrone», «Frone», «Serobif» e «Betron R» dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139, del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997;

Visto il proprio provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro

patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto il proprio provvedimento in data 17 gennaio 1997, concernente l'inserimento delle specialità medicinali «Betantrone», «Frone», «Serobif» nel predetto elenco di medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto il proprio provvedimento in data 21 maggio 1997, concernente l'inserimento della specialità medicinale «Betron R» nel predetto elenco di medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997;

Considerato che i citati provvedimenti relativi al «Betantrone», «Frone», «Serobif» e «Betron R» prevedono che il periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale si protrae fino al momento in cui saranno ufficialmente disponibili specialità medicinali a base di interferone beta 1 a ricombinante od/altre alternative terapeutiche;

Considerato che con decreto dirigenziale dell'8 agosto 1997 concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Avonex (Interferone beta - 1 a) autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/97/033/001 Avonex - 30 (6 milioni di UI) - polvere e solvente per soluzione iniettabile - 4 fiale di vetro monodose da 3 ml intramuscolare» pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1997 è stato stabilito il regime di rimborsabilità e il prezzo di vendita della specialità medicinale «Avonex»;

Considerato altresì che la nota della Commissione unica del farmaco n. 65-*bis*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1997 stabilisce che «... Possono, comunque, proseguire la terapia con Avonex tutti i pazienti che hanno iniziato, in modo documentato, il trattamento con altre specialità a base di interferone beta non registrate per l'indicazione sclerosi multipla»;

Vista la propria deliberazione assunta in data 11 novembre 1997;

Dispone:

Art. 1.

1. I medicinali «Betantrone», «Frone», «Serobif» e «Betron R» di cui ai provvedimenti in premessa non fanno più parte dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico e cura del Servizio sanitario nazionale di cui al provvedimento CUF del 17 gennaio 1997 richiamato in premessa.

2. Non è più consentita l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali di cui al comma 1.

Art. 2.

Il presente provvedimento entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 27 gennaio 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 60

98A1868

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO 26 febbraio 1998.

Proroga del termine per la presentazione delle offerte di vendita dei prodotti della distillazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, di riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto lo statuto-regolamento dell'A.I.M.A., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 12874, con il quale il dott. Vito Lazzereschi è stato nominato direttore generale reggente dell'A.I.M.A.;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 3;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nella seduta del 15 aprile 1993;

Visto il disciplinare per l'acquisto dei prodotti ricavati dalla distillazione preventiva dei vini da tavola di produzione nazionale di cui all'art. 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1996/97, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 23 dicembre 1997;

Visto il decreto A.I.M.A. n. 35 del 28 gennaio 1998, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 1998 il termine per la presentazione delle offerte di vendita dei prodotti della distillazione all'A.I.M.A., stabilito dall'art. 2 del citato disciplinare;

Ritenuto necessario e urgente, per la concreta attuazione dell'intervento, prorogare ulteriormente al 31 marzo 1998 il predetto termine;

Decreta:

Il termine ultimo stabilito dall'art. 2 del disciplinare per l'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalla distillazione preventiva dei vini da tavola di produzione nazionale per la campagna 1996/97, prorogato al 28 febbraio 1998 con decreto A.I.M.A. n. 35 del 28 gennaio 1998, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1998

Il direttore generale reggente: LAZZERESCHI

98A1841

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 17 gennaio 1996, n. 13, con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico relativamente al corso di laurea in scienze politiche;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Vista la circolare ministeriale del 5 agosto 1997, con la quale, in attesa dell'emanazione di una disciplina transitoria da valere per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 127/1997 e l'emanazione dei decreti ministeriali attuativi della stessa, si autorizzano gli atenei a modificare i propri statuti in conformità a quanto previsto dalle relative tabelle;

Vista la deliberazione n. 301 del 24 settembre 1997, con la quale il Consiglio di facoltà di scienze politiche ha proposto di modificare l'ordinamento del corso di laurea in scienze politiche, in adeguamento alla tabella VI allegata al decreto ministeriale 4 novembre 1995;

Vista la deliberazione n. 567 del 21 ottobre 1997 con la quale il senato accademico ha approvato la proposta di riordinamento avanzata dalla facoltà di scienze politiche;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato per effetto di quanto disposto al successivo comma 2 del presente articolo.

2. Lo statuto del corso di laurea in scienze politiche, della facoltà di scienze politiche, è sostituito dallo statuto di cui all'allegato del presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2.

Il presente decreto, in vigore dall'anno accademico 1997/98, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 31 ottobre 1997

Il rettore: MODICA

ALLEGATO

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

Art. 1. — Il corso di laurea in scienze politiche fornisce conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali, per la formazione interdisciplinare nei campi politologico, sociologico, storico-politico, giuridico-istituzionale e politico economico.

Il corso di laurea in scienze politiche afferisce alla facoltà di scienze politiche ed ha durata quadriennale.

Le iscrizioni al corso di laurea possono essere programmate purché in conformità alla legislazione vigente.

Art. 2. — Il corso di laurea in scienze politiche ha durata quadriennale e comprende almeno ventuno annualità d'insegnamento, oltre ad almeno due annualità d'insegnamento relative a due lingue straniere.

Il corso di laurea in scienze politiche si articola in un biennio propedeutico ed in un biennio di specializzazione.

Per essere ammessi all'esame di laurea è necessario aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti nel piano di studi approvato dal consiglio di facoltà. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in scienze politiche.

I consigli delle strutture didattiche competenti gli insegnamenti del primo e del secondo biennio secondo i successivi articoli 3 e 4 stabiliscono le modalità degli esami di profitto e di laurea.

Art. 3. — Il biennio propedeutico comprende almeno dieci annualità d'insegnamento fondamentali, delle quali otto, da scegliersi in ragione di una per area, nell'ambito delle seguenti aree disciplinari e riconducibili ai settori scientifico disciplinari a fianco indicati:

1) diritto pubblico (N08X, N09X);

2) economia politica (P01A, P01F, P01G, P01H);

3) scienza politica (Q02X);

4) sociologia generale (Q05A);

5) statistica (S01A);

6) storia moderna (M02X),
o storia contemporanea (M04X);

7) storia delle dottrine politiche (Q01B),
o storia delle istituzioni politiche (Q01C);

8) diritto costituzionale comparato (N11X).

Le residue annualità di insegnamento sono scelte all'interno delle seguenti aree disciplinari:

diritto privato (N01X, N02X);
filosofia politica (Q01A);
organizzazione e diritto internazionale (N14X);
politica economica (P01B);
storia contemporanea (M04X),
o storia moderna (M02X);
storia delle istituzioni politiche (Q01C),
o storia delle dottrine politiche (Q01B);
storia delle relazioni internazionali (Q04X).

Per ognuna delle aree di cui al precedente comma dovranno essere assicurate l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima e una adeguata formazione metodologica.

Art. 4 — Il biennio di specializzazione può articolarsi in massimo di cinque indirizzi:

1) politico-amministrativo;

2) politico-economico;

3) politico-internazionale;

4) storico-politico;

5) politico-sociale.

Ciascun indirizzo comprende almeno undici annualità di insegnamento, anche divisibili in moduli semestrali. Almeno quattro annualità di insegnamento sono rese obbligatorie dal consiglio della struttura didattica nell'ambito delle seguenti aree disciplinari caratterizzanti, riferibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

Indirizzo politico-amministrativo:

diritto amministrativo (N10X);
diritto costituzionale, istituzioni di diritto pubblico (N08X, N09X, N11X);
diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);
diritto dell'economia (N05X);
diritto e procedura penale (N17X);
diritto finanziario (N13X);
diritto privato (N01X, N04X);
filosofia del diritto e tecnica della normazione (N20X);
scienza politica, scienza dell'amministrazione (Q02X);
sociologia dell'amministrazione e dell'organizzazione (Q05C, Q05E);
storia dei partiti e del movimento sindacale (M04X);
storia del diritto italiano e dell'amministrazione pubblica (N19X);
storia delle istituzioni politiche (Q01C).

Indirizzo politico-economico:

contabilità di Stato e degli enti pubblici (P01C, N10X);
demografia (S03A);
diritto commerciale (N04X);
diritto dell'economia (N05X);
econometria (P01E);
economia e politica dello sviluppo (P01H);
economia e politica industriale (P01I);
economia e politica monetaria (P01F);
economia, gestione e organizzazione aziendale (P02A, P02B, P02D, P02E);
economia internazionale (P01G);
economia politica - analisi economica (P01A);
economia regionale (N10J);
matematica per le scienze economiche e sociali (S04A);
politica economica (P01B);
scienza dell'amministrazione (Q02X);
scienza delle finanze, economia delle istituzioni pubbliche (P01C);
sociologia economica e del lavoro (Q05C);
statistica economica (S02X);
storia del pensiero economico (P01D).

Indirizzo politico-internazionale:

diritto comparato (N02X, N11X);
diritto e organizzazione internazionale, diritto dell'uomo (N20X, N14X);
economia e politica monetaria (P01F);
economia internazionale (P01G);
geografia politica ed economica, economia e politica dell'ambiente (M06B, P01B);
politica economica europea (P01B);
scienza politica (Q02X);
storia contemporanea (M04X);
storia delle relazioni internazionali (Q04X);
storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B);
storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);
storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B);
teoria e politica dello sviluppo (P01H).

Indirizzo storico-politico:

filosofia della storia (M07C);
filosofia politica (Q01B);
geografia politica ed economica (M06B);
storia contemporanea (M04X);
storia dei Paesi islamici (L14A);
storia del diritto italiano (N19X);
storia dell'Europa orientale (M02B);
storia delle dottrine politiche (Q01A);
storia delle istituzioni politiche (Q01C);

storia delle relazioni internazionali (Q04X);

storia del pensiero economico (P01D);

storia economica (P03X);

storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B);

storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);

storia medievale e storia moderna (M01X, M02A).

Indirizzo politico-sociale:

demografia (S03A);

diritto del lavoro e previdenza sociale (N07X);

etnologia e antropologia culturale (M05X);

organizzazione e pianificazione dell'ambiente e del territorio (M06B);

politica economica (P01B);

politiche sociali e metodologie delle scienze sociali (Q05A);

psicologia sociale e del lavoro (M11B, M11C);

sociologia dei fenomeni politici (Q05E);

sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B);

sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C);

sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D);

sociologia giuridica e mutamento sociale della devianza (N21X, Q05F, Q05G);

scienza politica e politiche pubbliche (Q02X);

statistica sociale (S03B).

Il biennio di specializzazione è organizzato da ciascuna facoltà in conformità delle proprie esigenze peculiari attivando almeno due indirizzi o eventuali combinazioni tra gli indirizzi indicati.

Il consiglio della struttura didattica competente individua i criteri per la formazione dei piani di studio, assicurando agli studenti la possibilità di scegliere insegnamenti per almeno quattro annualità tra quelli attivati nella facoltà sede del corso di laurea, o nelle facoltà dell'università o di altre università in Italia o all'estero, anche in altre aree disciplinari, purché in linea con le finalità formative degli indirizzi di specializzazione del corso di laurea.

98A1780

CIRCOLARI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 9 febbraio 1998, n. **D/128.**

Importi definitivi della compensazione al reddito da corrispondere ai produttori di semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1997/98.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA

Agli assessorati regionali dell'agricoltura

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confederazione produttori agricoli

All'Associazione interprovinciale semi oleosi - AISO

All'Associazione italiana dell'industria olearia - ASSITOL

In conformità a quanto disposto dall'art. 5, par. 1, lettera *a)*, del regolamento (CEE) n. 1765/92 del consiglio, la Commissione CE, sentito il parere del competente Comitato di gestione in data 29 gennaio 1998, con regolamento (CE), in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della CE, ha fissato, sulla base delle quotazioni di mercato comunicate dagli Stati membri, in 235,636 ECU/tonn il prezzo medio dei semi oleosi riscontrato nella campagna di commercializzazione 1997/98.

Tale prezzo, che supera del 19% quello previsionale determinato dal Consiglio CE, in 196,8 ECU/tonn, comporta, al netto della prevista franchigia dell'8%, l'applicazione dellla penalità contemplata dalla sopracitata disposizione comunitaria, e cioè, nella fattispecie, una riduzione della compensazione definitiva al reddito pari all'11%.

È stato constatato, altresì, il superamento sia della superficie massima garantita nazionale per i semi oleosi di cui al regolamento n. 1765/92 nella misura del 48%, sia di quella comunitaria nella misura del 3%.

Per effetto di quanto disposto alla lettera *f)* del precitato art. 5 del regolamento CEE n. 1765/92, che prevede la ripartizione tra gli Stati membri delle superfici eccedenti la superficie massima garantita comunitaria in modo direttamente proporzionale al grado di responsabilità di ciascuno di essi, per la campagna di commercializzazione 1997/98 in Italia le superfici ammissibili alla compensazione al reddito sono di conseguenza ridotte di ulteriori 10,23 punti percentuali.

Pertanto, l'AIMA provvederà a corrispondere ai produttori di semi oleosi aventi diritto, rispettando i termini previsti dalla vigente normativa comunitaria, gli importi di riferimento definitivi della compensazione al reddito fissati dalla Commissione CE, riportati nell'allegato alla presente circolare, che sono stati determinati riducendo l'importo di riferimento previsionale di cui al regolamento CE n. 1394/97 dell'11% e applicando al risultato di detta operazione un'ulteriore diminuzione del 10,23%.

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 56

ALLEGATO

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE SEMI OLEOSI

Campagna di commercializzazione 1997 / 98

REGIONI	Opzione Cereali / Oleosi	Resa (q / ha)	Importi di riferimento definitivi (Ecu / ha)	(Lire / ha)
TORINO MONTAGNA INTERNA	Cereali	22,24	167,45	339.990
TORINO COLLINA INTERNA	Oleosi	36,12	530,09	1.076.295
TORINO PIANURA	Oleosi	43,99	645,58	1.310.786
VERCELLI - BIELLA MONTAGNA INTERNA	Cereali	48,53	365,40	741.908
VERCELLI - BIELLA COLLINA INTERNA	Oleosi	42,33	621,22	1.261.325
VERCELLI - BIELLA PIANURA	Oleosi	48,26	708,25	1.438.031
NOVARA - VERBANO-CUSIO-OSSOLA MONTAGNA INTERNA	Cereali	37,31	280,92	570.380
NOVARA - VERBANO-CUSIO-OSSOLA COLLINA INTERNA	Oleosi	37,44	549,46	1.115.624
NOVARA PIANURA	Oleosi	44,88	658,64	1.337.303
CUNEO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	37,62	552,10	1.120.984
CUNEO COLLINA INTERNA	Oleosi	38,77	568,98	1.155.257
CUNEO PIANURA	Oleosi	41,87	614,47	1.247.620
ASTI COLLINA INTERNA	Oleosi	32,54	477,55	969.618
ASTI PIANURA	Oleosi	34,09	500,29	1.015.789
ALESSANDRIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	35,50	520,99	1.057.818
ALESSANDRIA COLLINA INTERNA	Oleosi	33,84	496,63	1.008.358
ALESSANDRIA PIANURA	Oleosi	33,59	492,96	1.000.906
AOSTA MONTAGNA INTERNA	Cereali	23,28	175,28	355.889
VARESE MONTAGNA INTERNA	Oleosi	39,50	579,69	1.177.003
VARESE COLLINA INTERNA	Oleosi	34,37	504,40	1.024.134
VARESE PIANURA	Oleosi	32,44	476,08	966.633
COMO - LECCO-subzona1 MONTAGNA INTERNA	Cereali	66,52	500,85	1.016.926
COMO - LECCO-subzona1 COLLINA INTERNA	Oleosi	35,41	519,67	1.055.138
COMO PIANURA	Oleosi	41,67	611,54	1.241.671
SONDRIO MONTAGNA INTERNA	Cereali	47,93	360,88	732.731
MILANO COLLINA INTERNA	Oleosi	43,49	638,25	1.295.903
MILANO - LODI PIANURA	Oleosi	46,62	684,18	1.389.159
BERGAMO - LECCO-subzona2 MONTAGNA INTERNA	Cereali	38,17	287,39	583.517
BERGAMO - LECCO-subzona2 COLLINA INTERNA	Oleosi	43,75	642,06	1.303.639
BERGAMO PIANURA	Oleosi	50,00	733,78	1.489.867
BRESCIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	54,69	411,78	836.078
BRESCIA COLLINA INTERNA	Oleosi	50,00	733,78	1.489.867
BRESCIA PIANURA	Oleosi	50,00	733,78	1.489.867
PAVIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	33,77	495,60	1.006.266

REGIONI	Opzione Cereali / Oleosi	Resa (q / ha)	Importi di riferimento definitivi	
			(Ecu / ha)	(Lire / ha)
PAVIA COLLINA INTERNA	Oleosi	35,78	525,10	1.066.163
PAVIA PIANURA	Oleosi	41,94	615,50	1.249.711
CREMONA PIANURA	Oleosi	47,37	695,19	1.411.514
MANTOVA COLLINA INTERNA	Oleosi	46,20	678,02	1.376.652
MANTOVA PIANURA	Oleosi	50,00	733,78	1.489.867
BOLZANO MONTAGNA INTERNA	Cereali	18,48	139,14	282.510
TRENTO MONTAGNA INTERNA	Cereali	43,74	329,33	668.672
VERONA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	50,00	733,78	1.489.867
VERONA COLLINA INTERNA	Oleosi	47,15	691,96	1.404.956
VERONA PIANURA	Oleosi	49,72	729,67	1.481.522
VICENZA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	44,39	651,45	1.322.704
VICENZA COLLINA INTERNA	Oleosi	50,00	733,78	1.489.867
VICENZA PIANURA	Oleosi	48,17	706,93	1.435.351
BELLUNO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	34,99	513,50	1.042.610
TREVISO COLLINA INTERNA	Oleosi	44,22	648,96	1.317.648
TREVISO PIANURA	Oleosi	46,40	680,95	1.382.601
VENEZIA PIANURA	Oleosi	46,88	688,00	1.396.915
PADOVA COLLINA INTERNA	Oleosi	40,44	593,48	1.205.002
PADOVA PIANURA	Oleosi	43,00	631,05	1.281.284
ROVIGO PIANURA	Oleosi	45,02	660,70	1.341.485
UDINE MONTAGNA INTERNA	Cereali	43,20	325,26	660.408
UDINE COLLINA INTERNA	Oleosi	41,59	610,36	1.239.275
UDINE PIANURA	Oleosi	45,52	668,04	1.356.388
GORIZIA COLLINA INTERNA	Oleosi	40,49	594,22	1.206.504
GORIZIA PIANURA	Oleosi	45,17	662,90	1.345.952
TRIESTE PIANURA	Cereali	48,79	367,35	745.867
PORDENONE MONTAGNA INTERNA	Oleosi	30,12	442,03	897.498
PORDENONE COLLINA INTERNA	Oleosi	35,70	523,92	1.063.767
PORDENONE PIANURA	Oleosi	41,50	609,04	1.236.595
IMPERIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	253,89	515.498
IMPERIA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	253,89	515.498
IMPERIA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	253,89	515.498
SAVONA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	253,89	515.498
SAVONA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	33,72	253,89	515.498
SAVONA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	253,89	515.498
SAVONA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	253,89	515.498
GENOVA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	253,89	515.498
GENOVA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	33,72	253,89	515.498

REGIONI	Opzione Cereali / Oleosi	Resa (q / ha)	Importi di riferimento definitivi	
			(Ecu / ha)	(Lire / ha)
GENOVA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	253,89	515.498
GENOVA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	253,89	515.498
LA SPEZIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	253,89	515.498
LA SPEZIA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	253,89	515.498
LA SPEZIA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	253,89	515.498
PIACENZA MONTAGNA INTERNA	Cereali	36,76	276,78	561.974
PIACENZA COLLINA INTERNA	Oleosi	36,07	529,35	1.074.792
PIACENZA PIANURA	Oleosi	38,95	571,62	1.160.617
PARMA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	36,31	532,87	1.081.939
PARMA COLLINA INTERNA	Oleosi	36,93	541,97	1.100.416
PARMA PIANURA	Oleosi	38,08	558,85	1.134.689
REGGIO EMILIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	31,88	240,03	487.357
REGGIO EMILIA COLLINA INTERNA	Oleosi	29,89	438,66	890.655
REGGIO EMILIA PIANURA	Oleosi	41,24	605,23	1.228.859
MODENA MONTAGNA INTERNA	Cereali	38,34	288,67	586.116
MODENA COLLINA INTERNA	Oleosi	35,99	528,18	1.072.417
MODENA PIANURA	Oleosi	42,09	617,70	1.254.178
BOLOGNA MONTAGNA INTERNA	Cereali	43,60	328,28	666.540
BOLOGNA COLLINA INTERNA	Oleosi	32,77	480,92	976.460
BOLOGNA PIANURA	Oleosi	38,90	570,88	1.159.115
FERRARA PIANURA	Oleosi	45,90	673,61	1.367.698
RAVENNA COLLINA INTERNA	Oleosi	33,66	493,98	1.002.977
RAVENNA PIANURA	Oleosi	36,44	534,78	1.085.817
FORLI' MONTAGNA INTERNA	Cereali	28,28	212,93	432.333
FORLI' - RIMINI COLLINA INTERNA	Oleosi	31,90	468,15	950.532
FORLI' - RIMINI COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,25	458,62	931.182
FORLI' - RIMINI PIANURA	Oleosi	34,26	502,79	1.020.865
MASSA CARRARA MONTAGNA INTERNA	Cereali	56,59	426,08	865.113
MASSA CARRARA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	79,70	600,08	1.218.402
MASSA CARRARA COLLINA INTERNA	Cereali	59,52	448,14	909.903
LUCCA MONTAGNA INTERNA	Cereali	34,37	258,78	525.427
LUCCA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	53,20	400,56	813.297
LUCCA PIANURA	Oleosi	31,35	460,08	934.146
PISTOIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	35,36	518,93	1.053.635
PISTOIA COLLINA INTERNA	Oleosi	34,95	512,92	1.041.433
FIRENZE - PRATO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,71	436,01	885.275
FIRENZE - PRATO COLLINA INTERNA	Oleosi	26,95	395,51	803.044
FIRENZE PIANURA	Oleosi	28,73	421,63	856.078

REGIONI	Opzione Cereali / Oleosi	Resa (q / ha)	Importi di riferimento definitivi (Ecu / ha)	(Lire / ha)
LIVORNO COLLINA LITORANEA	Oleosi	30,89	453,33	920.441
PISA COLLINA INTERNA	Oleosi	28,50	418,26	849.235
PISA COLLINA LITORANEA	Oleosi	28,48	417,96	848.626
PISA PIANURA	Oleosi	29,47	432,49	878.128
AREZZO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,67	435,43	884.097
AREZZO COLLINA INTERNA	Oleosi	28,16	413,27	839.103
SIENA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	25,60	375,70	762.821
SIENA COLLINA INTERNA	Oleosi	30,27	444,23	901.965
GROSSETO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	24,78	363,66	738.375
GROSSETO COLLINA INTERNA	Oleosi	30,13	442,18	897.802
GROSSETO COLLINA LITORANEA	Oleosi	29,61	434,55	882.310
GROSSETO PIANURA	Oleosi	30,40	446,14	905.843
PERUGIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,64	434,99	883.204
PERUGIA COLLINA INTERNA	Oleosi	30,03	440,71	894.818
TERNI MONTAGNA INTERNA	Oleosi	38,37	563,11	1.143.339
TERNI COLLINA INTERNA	Oleosi	31,03	455,39	924.624
PESARO-URBINO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,79	437,19	887.671
PESARO-URBINO COLLINA INTERNA	Oleosi	30,05	441,00	895.406
PESARO-URBINO COLLINA LITORANEA	Oleosi	30,66	449,96	913.599
ANCONA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	30,99	454,80	923.426
ANCONA COLLINA INTERNA	Oleosi	31,22	458,17	930.268
ANCONA COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,60	463,75	941.598
MACERATA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	30,75	451,28	916.279
MACERATA COLLINA INTERNA	Oleosi	32,18	472,26	958.877
MACERATA COLLINA LITORANEA	Oleosi	32,07	470,65	955.608
ASCOLI PICENO MONTAGNA INTERNA	Cereali	34,46	259,46	526.808
ASCOLI PICENO COLLINA INTERNA	Oleosi	30,54	448,20	910.025
ASCOLI PICENO COLLINA LITORANEA	Oleosi	30,67	450,10	913.883
VITERBO COLLINA INTERNA	Oleosi	30,27	444,23	901.965
VITERBO PIANURA	Oleosi	32,39	475,35	965.151
RIETI MONTAGNA INTERNA	Oleosi	33,52	491,93	998.815
RIETI COLLINA INTERNA	Oleosi	31,86	467,57	949.354
ROMA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	30,16	442,62	898.696
ROMA COLLINA INTERNA	Oleosi	31,14	457,00	927.893
ROMA COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,38	460,52	935.040
ROMA PIANURA	Oleosi	31,33	459,79	933.558
LATINA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	26,62	390,67	793.216
LATINA COLLINA INTERNA	Oleosi	36,37	533,75	1.083.726

REGIONI	Opzione Cereali / Oleosi	Resa (q / ha)	Importi di riferimento definitivi	
			(Ecu / ha)	(Lire / ha)
LATINA COLLINA LITORANEA	Cereali	46,97	353,65	718.051
LATINA PIANURA	Oleosi	33,98	498,68	1.012.520
FROSINONE MONTAGNA INTERNA	Oleosi	24,01	352,36	715.432
FROSINONE COLLINA INTERNA	Oleosi	33,05	485,03	984.805
L'AQUILA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	30,38	445,85	905.254
TERAMO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	28,49	418,11	848.931
TERAMO COLLINA INTERNA	Oleosi	30,03	440,71	894.818
TERAMO COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,04	455,53	924.908
PESCARA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,23	250,20	508.006
PESCARA COLLINA INTERNA	Oleosi	29,76	436,75	886.777
PESCARA COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,08	456,12	926.106
CHIETI MONTAGNA INTERNA	Cereali	24,43	183,94	373.472
CHIETI COLLINA INTERNA	Oleosi	28,50	418,26	849.235
CHIETI COLLINA LITORANEA	Oleosi	30,98	454,65	923.121
CAMPOBASSO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	28,75	421,93	856.687
CAMPOBASSO COLLINA INTERNA	Oleosi	29,81	437,48	888.259
CAMPOBASSO COLLINA LITORANEA	Oleosi	29,83	437,78	888.869
ISERNIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	30,05	226,25	459.378
ISERNIA COLLINA INTERNA	Cereali	37,88	285,21	579.090
CASERTA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	40,00	587,03	1.191.906
CASERTA COLLINA INTERNA	Oleosi	27,12	398,00	808.099
CASERTA COLLINA LITORANEA	Oleosi	32,37	475,05	964.542
CASERTA PIANURA	Oleosi	31,76	466,10	946.369
BENEVENTO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,41	431,61	876.341
BENEVENTO COLLINA INTERNA	Oleosi	27,63	405,49	823.307
NAPOLI COLLINA INTERNA	Oleosi	35,60	522,45	1.060.782
NAPOLI COLLINA LITORANEA	Cereali	53,16	400,26	812.688
NAPOLI PIANURA	Cereali	82,09	618,08	1.254.950
AVELLINO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,01	425,74	864.422
AVELLINO COLLINA INTERNA	Cereali	38,09	286,79	582.298
SALERNO MONTAGNA INTERNA	Cereali	18,42	138,69	281.596
SALERNO COLLINA INTERNA	Oleosi	37,60	551,81	1.120.395
SALERNO COLLINA LITORANEA	Cereali	20,87	157,14	319.057
SALERNO PIANURA	Oleosi	36,56	536,54	1.089.391
FOGGIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	28,98	425,30	863.529
FOGGIA COLLINA INTERNA	Oleosi	28,97	425,15	863.225
FOGGIA COLLINA LITORANEA	Cereali	24,85	187,10	379.888
FOGGIA PIANURA	Oleosi	29,01	425,74	864.422

REGIONI	Opzione Cereali / Oleosi	Resa (q / ha)	Importi di riferimento definitivi	
			(Ecu / ha)	(Lire / ha)
BARI COLLINA INTERNA	Oleosi	29,16	427,94	868.889
BARI PIANURA	Cereali	15,35	115,57	234.653
TARANTO COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,21	458,03	929.984
TARANTO PIANURA	Oleosi	27,83	408,42	829.256
BRINDISI COLLINA LITORANEA	Cereali	11,54	86,89	176.421
BRINDISI PIANURA	Oleosi	39,70	582,62	1.182.952
LECCE PIANURA	Oleosi	36,37	533,75	1.083.726
POTENZA MONTAGNA INTERNA	Cereali	16,11	121,30	246.288
POTENZA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	16,01	120,54	244.744
POTENZA COLLINA INTERNA	Oleosi	24,58	360,73	732.426
MATERA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	24,44	358,67	728.244
MATERA COLLINA INTERNA	Oleosi	25,08	368,07	747.329
MATERA PIANURA	Oleosi	27,88	409,16	830.758
COSENZA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	40,00	587,03	1.191.906
COSENZA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	16,32	122,88	249.496
COSENZA COLLINA INTERNA	Oleosi	27,58	404,76	821.825
COSENZA COLLINA LITORANEA	Cereali	14,51	109,25	221.821
COSENZA PIANURA	Oleosi	31,85	467,42	949.050
CATANZARO - CROTONE - VIBO VALENTIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	33,75	495,30	1.005.657
CATANZARO - CROTONE - VIBO VALENTIA COLLINA INTERNA	Cereali	20,74	156,16	317.067
CATANZARO - CROTONE - VIBO VALENTIA COLLINA LITORANEA	Cereali	18,61	140,12	284.500
CATANZARO - CROTONE PIANURA	Cereali	16,64	125,29	254.389
REGGIO CALABRIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	17,02	128,15	260.196
REGGIO CALABRIA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	16,12	121,37	246.430
REGGIO CALABRIA COLLINA LITORANEA	Cereali	16,97	127,77	259.424
REGGIO CALABRIA PIANURA	Cereali	26,78	201,63	409.390
TRAPANI COLLINA INTERNA	Cereali	17,06	128,45	260.805
TRAPANI COLLINA LITORANEA	Cereali	16,06	120,92	245.516
TRAPANI PIANURA	Cereali	16,06	120,92	245.516
PALERMO MONTAGNA INTERNA	Cereali	19,18	144,41	293.210
PALERMO MONTAGNA LITORANEA	Cereali	16,10	121,22	246.125
PALERMO COLLINA INTERNA	Cereali	15,84	119,26	242.146
PALERMO COLLINA LITORANEA	Cereali	15,56	117,16	237.882
PALERMO PIANURA	Cereali	15,07	113,47	230.389
MESSINA MONTAGNA INTERNA	Cereali	12,78	96,22	195.365

REGIONI	Opzione Cereali / Oleosi	Resa (q / ha)	Importi di riferimento definitivi	
			(Ecu / ha)	(Lire / ha)
MESSINA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	12,22	92,01	186.817
MESSINA COLLINA LITORANEA	Cereali	12,89	97,05	197.050
AGRIGENTO MONTAGNA INTERNA	Cereali	16,69	125,66	255.140
AGRIGENTO COLLINA INTERNA	Cereali	15,12	113,84	231.141
AGRIGENTO COLLINA LITORANEA	Cereali	13,33	100,37	203.791
AGRIGENTO PIANURA	Cereali	16,67	125,51	254.836
CALTANISSETTA COLLINA INTERNA	Cereali	13,33	100,37	203.791
CALTANISSETTA COLLINA LITORANEA	Cereali	10,80	81,32	165.112
CALTANISSETTA PIANURA	Cereali	10,27	77,33	157.011
ENNA MONTAGNA INTERNA	Cereali	11,00	82,82	168.158
ENNA COLLINA INTERNA	Oleosi	23,97	351,78	714.254
CATANIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,22	428,82	870.676
CATANIA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	50,00	376,46	764.364
CATANIA COLLINA INTERNA	Oleosi	23,26	341,36	693.097
CATANIA COLLINA LITORANEA	Oleosi	25,75	377,90	767.288
CATANIA PIANURA	Oleosi	25,09	368,21	747.614
RAGUSA COLLINA INTERNA	Cereali	22,00	165,64	336.315
RAGUSA COLLINA LITORANEA	Cereali	25,84	194,56	395.035
RAGUSA PIANURA	Cereali	35,90	270,30	548.817
SIRACUSA COLLINA INTERNA	Cereali	13,62	102,55	208.218
SIRACUSA COLLINA LITORANEA	Oleosi	27,00	396,24	804.526
SIRACUSA PIANURA	Oleosi	26,25	385,24	782.191
SASSARI MONTAGNA INTERNA	Cereali	17,50	131,76	267.526
SASSARI COLLINA INTERNA	Cereali	16,67	125,51	254.836
SASSARI COLLINA LITORANEA	Cereali	17,52	131,91	267.830
SASSARI PIANURA	Oleosi	39,99	586,88	1.191.601
NUORO MONTAGNA INTERNA	Cereali	13,50	101,65	206.390
NUORO COLLINA INTERNA	Cereali	15,36	115,65	234.816
NUORO COLLINA LITORANEA	Cereali	17,72	133,42	270.896
CAGLIARI COLLINA INTERNA	Oleosi	40,00	587,03	1.191.906
CAGLIARI COLLINA LITORANEA	Oleosi	40,00	587,03	1.191.906
CAGLIARI PIANURA	Oleosi	39,04	572,94	1.163.297
ORISTANO COLLINA INTERNA	Oleosi	29,91	438,95	891.244
ORISTANO PIANURA	Oleosi	40,00	587,03	1.191.906

98A1770

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata l'istanza presentata del Consorzio tutela vini «Collio», avverso il proprio parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 e successivamente modificato con decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e 3 novembre 1989 e con decreti ministeriali 28 febbraio 1995 e 24 settembre 1997 — e la relativa proposta di disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1997, a seguito di apposito supplemento di istruttoria;

Ritenuto di accogliere l'istanza di cui trattasi relativa ai disposti:

dell'art. 2, comma 2: cancellazione della parola «disgiuntamente» per quanto afferisce i vitigni «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon» utilizzati per la produzione del vino «Cabernet»;

dell'art. 4, comma 5: aumento dal 10% al 20% dei limiti di supero delle rese, per ettaro, delle uve destinate alla produzione dei vini di che trattasi;

dell'art. 5, comma 2: ridefinizione del disposto dell'articolo laddove vengono stabilite le condizioni necessarie per l'ottenimento di deroga per lo svolgimento delle operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini in questione nonché all'invecchiamento obbligatorio per la tipologia «riserva», da effettuarsi fuori della zona di produzione;

dell'art. 6, comma 1, punti 5) e 19): fissazione a 18 g/l della percentuale di estratto secco per la tipologia «Picolit»; definizione del colore della tipologia «Pinot nero» in «rubino più o meno intenso»;

dell'art. 7, comma 1: cancellazione del riferimento ai commi 1) e 2) dell'art. 2;

Ha proposto qui di seguito, in sostituzione del testo del disciplinare di produzione già proposto in allegato al sopra citato parere, il testo integrale, rielaborato in accoglimento della suddetta istanza, che deve intendersi sostitutivo del precedente.

ALLEGATO

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» è riservata ai vini bianchi e rossi rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay;
Malvasia (da malvasia istriana);
Muller Thurgau;
Picolit;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Ribolla o Ribolla gialla;
Riesling (da Riesling renano);
Riesling italico;
Sauvignon;
Tocai friulano;
Traminer aromatico;
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Merlot;
Pinot nero;

è riservato ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni.

2. La specificazione «Cabernet» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti, congiuntamente, dai vitigni «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon».

3. La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio», con la specificazione bianco o rosso, è riservato ai vini bianchi o rossi, ottenuti da uve, mosti e vini provenienti dai vigneti composti da una o più varietà del corrispondente colore tra i vitigni di cui al primo comma, fatta eccezione per i vitigni aromatici Muller Thurgau e Traminer aromatico per i quali non possono superare il 20% del totale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono essere prodotte nelle zone appresso indicate:

prima zona: tale zona è delimitata da una linea che dal cavalcavia della ferrovia Gorizia-Udine, prende la strada che dal quadrivio di Madonna del Fante porta direttamente a Piedimonte del Calvario. Da qui tale linea costeggia il corso del fiume Isonzo fino ad incontrarsi con il confine di Stato. Segue tale confine fino al suo incontrarsi con il torrente Judrio presso Mernicco. Prosegue quindi verso sud, seguendo il confine, lungo tale torrente, tra la provincia di Udine e quella di Gorizia sino al ponte della strada nazionale n. 356 per Brazzano e Cormòns. Prosegue lungo detta strada fino al cavalcavia che, a Cormòns, immette sulla strada nazionale n. 56, intersecando la ferrovia Gorizia-Udine. Da qui prosegue lungo la ferrovia verso est, fino al castello in prossimità del km 25; da qui attraversa la strada ferrata ed imbocca la strada comunale che si dirama dalla strada nazionale e passa per Stuccara, arrivando a Bosco di Sotto; prosegue quindi per casa Cattarin Giovanni - Pradis di Cormòns n. 35 fino ad arrivare alla strada comunale Cormòns-Moraro presso quota 40 della Boatina. Dal punto d'incontro con detta strada e lungo la stessa verso est, per un tratto di 950 metri si arriva a quota 45, punto d'incontro con il torrente Versa. Da quota 45 la delimitazione prosegue, verso nord lungo la sponda destra del torrente Versa fino ad arrivare alla linea ferroviaria Gorizia-Udine con la quale si identifica fino al cavalcavia con la strada per Piedimonte del Calvario, punto di partenza della linea di delimitazione;

seconda zona: tale zona è delimitata da una linea che iniziando dalle Case Pusnar raggiunge Case Medeot e Case Piccolo lungo il canale irriguo dell'agro Cormonese Gradiscano. Da qui, seguendo il piede della collina, toccando Case Papalin ed attraversando le particelle catastali 680/3, 685/2, 685/1, 542 e 544/5, si ricongiunge con la strada che a nord porta a Villanova di Farra passando per quota 49 e 48. Da qui verso ovest, segue la strada per Case Bressan (quota 48), giunge a Borgo dei Conventi (quota 46) e piega verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (quota 45) segue ad ovest la

strada per Borgo Bearzat e prosegue fino ad incontrare, in prossimità di Villa Zuliani, a quota 36 la strada Gradisca d'Isonzo-Borgo Zoppini. Da qui il limite piega verso nord-est fino a Borgo Zoppini, percorrendo poi la strada statale n. 351 fino a Case Pesnar, punto di partenza della linea di delimitazione.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione, di giacitura collinare e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono, comunque, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura. Tale esclusione non riguarda, tuttavia, i vigneti ubicati su terreni pianeggianti derivanti da opere di sistemazione collinare ed i vigneti ubicati nella prima zona di produzione di cui all'art. 3 su terreni di giacitura pedecollinare situati al di sopra della quota di 85 metri sul livello del mare.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I vigneti posti a dimora successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità minima di 3.500 ceppi ad ettaro.

4. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al precedente art. 2 non deve essere superiore a tonnellate 4 per ettaro di superficie vitata in coltura specializzata per il «Picolit» ed a tonnellate 11 per ettaro di superficie vitata per i restanti vitigni.

5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono esser riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

6. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà in alcun caso essere superiore al 60% per il «Picolit» ed al 70% per tutti gli altri vini. Per rese fino ad un massimo del 65% per il «Picolit» e del 75% per gli atri vini, avrà diritto alla denominazione di cui all'art. 1, rispettivamente, il 60% ed il 70%, mentre il rimanente 5% dovrà essere classificato come «vino da tavola». Il superamento di detti limiti massimi comporta la decadenza dal diritto alla denominazione per l'intera partita.

7. È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso, per un massimo di due volte prima dell'invaiatura.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio previsto per le tipoligie «riserva» debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

3. È inoltre facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di produzione di cui all'art. 3, possano effettuarsi anche nei comuni limitrofi alla stessa, nonché in stabilimenti di trasformazione situati all'interno del territorio regionale a condizione che le ditte medesime:

dimostrino di avere i terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti della zona di produzione della denominazione di origine controllata in questione;

presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» e «Collio».

4. Le uve destinate alla vinificazione dovranno assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale del 10% per tutti i vini eccetto che per il «Picolit» per il quale detto limite viene fissato al 13%.

5. È ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio».

6. Il periodo di invecchiamento previsto per le tipologie dei vini «riserva» di cui al successivo art. 7 decorre al 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

1) *«Collio Goriziano» o «Collio» tipologia bianco:*
colore: paglierino, più o meno intenso;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, vivace, fresco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

2) *«Collio Goriziano» o «Collio» Chardonnay:*
colore: paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

3) *«Collio Goriziano» o «Collio» Malvasia:*
colore: paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

4) *«Collio Goriziano» o «Collio» Muller Thurgau:*
colore: paglierino;
odore: intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

5) *«Collio Goriziano» o «Collio» Picoli:*
colore: paglierino, più o meno intenso;
odore: delicato, fine, gradevole;
sapore: amabile o dolce, caldo e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol.;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

6) *«Collio Goriziano» o «Collio» Pinot bianco:*
colore: paglierino, più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

7) *«Collio Goriziano» o «Collio» Pinot grigio:*
colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

8) *«Collio Goriziano» o «Collio» Ribbolla o Ribolla gialla:*
colore: paglierino;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

9) *«Collio Goriziano» o «Collio» Riesling:*
colore: paglierino tendente al dorato;
odore: intenso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, caratteristico ed aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

10) *«Collio Goriziano» o «Collio» Riesling italico:*
colore: paglierino leggero con riflessi verdolini;
odore: speciale, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

11) *«Collio Goriziano» o «Collio» Sauvignon:*
colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

12) *«Collio Goriziano» o «Collio» Tocai friulano:*
colore: paglierino con riflessi citrini;
odore: delicato, gradevole, con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo pieno, amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

13) *«Collio Goriziano» o «Collio» Traminer aromatico:*
colore: paglierino leggero con riflessi dorati;
odore: aroma tipico caratteristico;
sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

14) *«Collio Goriziano» o «Collio» tipologia rosso:*
colore: rubino, con eventuali riflessi granati;
odore: leggermente erbaceo, vinoso;
sapore: asciutto, di corpo, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

15) *«Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet:*
colore: rubino, con riflessi granati;
odore: caratteristico, erbaceo, che si fa etereo nel tempo;
sapore: asciutto, armonico, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

16) *«Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet franc:*
colore: rubino, abbastanza intenso;
odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;
sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

17) *«Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet Sauvignon:*
colore: rubino, con riflessi granati;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,4 g/l.

18) *«Collio Goriziano» o «Collio» Merlot:*
colore: rosso rubino non molto intenso;
odore: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

19) *«Collio Goriziano» o «Collio» Pinot nero:*
colore: rubino, più o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

I vini bianchi e rossi con specificazione aggiuntiva «riserva» di cui al seguente art. 7, dovranno presentare gli specifici caratteri organolottici derivanti dal periodo e dalle modalità di invecchiamento.

I vini bianchi e rossi di cui al presente articolo, qualora affinati in fusti di legno, potranno presentare i peculiari caratteri organolettici derivanti dal sistema di produzione, che non dovranno tuttavia prevalere su quelli derivanti dall'origine.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per ciascun vino relativamente all'acidità totale e all'estratto secco.

Art. 7.

I vini bianchi e rossi di cui all'art. 2, provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico minimo naturale del 12%, escluso il «Picolit», possono portare la specificazione aggiuntiva «riserva» purché:

1) i vini rossi abbiano subito un periodo di invecchiamento di tre anni, di cui almeno sei mesi trascorsi in botte di legno ed i corrispondenti quantitativi siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;

2) i vini bianchi abbiano subito un periodo di invecchiamento di due anni ed i corrispondenti quantitativi siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si debbono osservare le seguenti prescrizioni:

I) è vietato usare qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare;

II) le specificazioni di vitigno in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono figurare immediatamente al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa;

III) i vini con denominazione di origine «Collio Goriziano» o «Collio» devono obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve;

IV) i caratteri utilizzati per l'indicazione «riserva» non devono superare, in dimensione, quelli usati per l'indicazione del vitigno;

V) è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni o località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengano le uve da cui i vini designati sono stati ottenuti.

98A1808

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 marzo 1998

Dollaro USA	1801,42
ECU	1946,25
Marco tedesco	983,04
Franco francese	293,22
Lira sterlina	2945,86
Fiorino olandese	872,19
Franco belga	47,653
Peseta spagnola	11,600
Corona danese	257,95
Lira irlandese	2442,37
Dracma greca	6,218
Escudo portoghese	9,611
Dollaro canadese	1269,14
Yen giapponese	14,140
Franco svizzero	1207,79
Scellino austriaco	139,72
Corona norvegese	236,53
Corona svedese	223,36
Marco finlandese	324,03
Dollaro australiano	1202,45

98A1953

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione dell'officina farmaceutica Biochem Immunosystems Italia S.p.a.

Con il decreto n. 805/S.O.271/D10 del 19 febbraio 1998, è stata sospesa, a tempo indeterminato, l'idoneità alla produzione di specialità medicinale presso l'officina sottoindicata:

Biochem Immunosystems Italia S.p.a., sita in via Magnanelli, 2, Casalecchio di Reno (Bologna).

Motivo della sospensione: mancata osservanza della normativa relativa alla produzione di specialità medicinali.

98A1842

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elase»

Con il decreto n. 805/R.M. 180/D 131 del 18 febbraio 1998, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

ELASE pomata 10 g - 019779 026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Parke Davis S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A1872

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Silzolin»

Con il decreto n. 805/R.M. 256/D 130 del 18 febbraio 1998, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

SILZOLIN «500» 1 fl + solv - 024134 025.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Dott. A. Tosi farmaceutici S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

98A1873

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo cromaton bicomplesso ferro».

Con il decreto n. 805/R.M. 42/D 134 del 18 febbraio 1998, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

NEO CROMATON BICOMPLESSO FERRO:

10 flaconcini orali - A.I.C. n. 023850047;

i.m. 10 f liof. + 10 f solv. 3 ml - A.I.C. n. 023850050;

i.m. 10 f liof. + 10 f solv. 1 ml - A.I.C. n. 023850062;

forte 10 f liof. + 10 f solv. 3 ml - A.I.C. n. 023850074.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

98A1874

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Velamox»

Con il decreto n. 805/R.M. 21/D 133 del 18 febbraio 1998, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

VELAMOX BB flacone granulare g 50 2,5% - 023097 126.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta SmithKline Beecham S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A1875

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pulsepak».

Con il decreto n. 805/R.M. 81/D 132 del 18 febbraio 1998, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

PULSEPAK 14 cpr bianche + 76 cpr bleu - 018506 018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Procter & Gamble S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A1876

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo topico giusto Milupa».

Con il decreto n. 805/R.M. 291/D 146 del 4 marzo 1998, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

NEO TOPICO GIUSTO MILUPA:

soluz. 20 bust. monod. 5 ml - 032145 043;

soluz. 2 bust. monod. 5 ml - 032145 031;

soluzione flac 200 ml - 032145 029;

soluzione flac 100 ml - 032145 017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Milupa S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A1877

Comunicato concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano»

Nella parte del comunicato «Decreto A.I.C. n. 273/1997 del 13 giugno 1997», relativo alla specialità medicinale TACHIDOL, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 30 luglio 1997, alla pagina 70, prima colonna, primo rigo, ove è indicato «Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 529/1992)» si intende scritto: «Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, secondo la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (art. 6 decreto legislativo n. 539/1992)».

98A1889

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 1998, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 450 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1998).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1997 e 1998 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
1997	Febbraio	105,2	2,4	7,6
	Marzo	105,3	2,2	6,8
	Aprile	105,4	1,7	6,3
	Maggio	105,7	1,6	6,0
	Giugno	105,7	1,4	5,4
	Luglio	105,7	1,6	5,3
	Agosto	105,7	1,5	5,0
	Settembre	105,9	1,4	4,9
	Ottobre	106,2	1,6	4,6
	Novembre	106,5	1,6	4,3
	Dicembre	106,5	1,5	4,1
	Media	*105,7*	*1,7*	*5,7*
1998	Gennaio	106,8	1,6	4,3
	Febbraio	107,1	1,8	4,3

98A1903

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto. (Comunicazione n. DIS/98015572 del 2 marzo 1998).

Il comma 3 dell'art. 10 della legge n. 149/1992 impone alla Consob di rendere noto, ento trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la promozione di un'offerta pubblica di acquisto.

I criteri di determinazione delle soglie sono stati individuati con la comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione delle soglie relative ad alcune società per le quali si sono verificati fatti oggettivamente rilevanti nell'azionariato ovvero modifiche dei rispettivi patti parasociali. Le società per le quali si propone la pubblicazione delle soglie sono le seguenti:

1) Banca di Roma S.p.a.;
2) Banca Intesa S.p.a. (già Banco Ambrosiano Veneto S.p.a.);
3) Pirelli S.p.a.;
4) Schiapparelli S.p.a.

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE SOCIETA' PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE CHE CONSENTE DI ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

SOCIETA'	% DI POSSESSO ATTUALE	% DI POSSESSO PRECEDENTE
PIRELLI SPA	43,56% PIRELLI & C. SAPA dir. e ind.	49,59% PIRELLI & C. SAPA ALL. B
SCHIAPPARELLI SPA	49,90% MARINO GOLINELLI ind.	51,93% MARINO GOLINELLI controllo di diritto

ALLEGATO *C*

ELENCO DELLE SOCIETA' PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO DETENUTA DA UN UNICO AZIONISTA TRAMITE ACCORDO PARASOCIALE

SOCIETA'	% DI POSSESSO ATTUALE	% DI POSSESSO PRECEDENTE
BANCA DI ROMA SPA	31,18% ENTE CASSA DI RISPARMIO DI ROMA dir.	52,84% ENTE CASSA DI RISPARMIO DI ROMA controllo di diritto

ALLEGATO *D*

ELENCO DELLE SOCIETA' PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA DA PIU' AZIONISTI AL FINE DI DARE UNICITA' DI INDIRIZZO ALLA GESTIONE SOCIALE

SOCIETA'	% DI POSSESSO ATTUALE	% DI POSSESSO PRECEDENTE
BANCA INTESA SPA	68,08%	69,49% ALL. D

98A1843

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate *arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 5 6 0 9 8 *

L. 1.500